SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 ottobre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 188

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 ottobre 2012, n. **171**.

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5423):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Clini) l'8 agosto 2012.

Assegnato alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), in sede referente, l'8 agosto 2012 con pareri delle Commissioni I, V, IX, XI, XII, XIV, e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente, il 4, 5 e 6 settembre 2012.

Esaminato in aula il 10, 11, 12, 13 settembre 2012 ed approvato il 18 settembre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3463):

Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria) e 13ª (Territorio), in sede referente, il 18 settembre 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 14ª e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 settembre 2012.

Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 20, 25 e 26 settembre 2012.

Esaminato in aula il 26, 27 settembre; 2 ottobre 2012 ed approvato il 3 ottobre 2012.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2012.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

12G0194

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2012.

Sospensione del sig. Massimo Ponzoni dalla carica di consigliere regionale della regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano - Prot. n. 8.1/198805672 Gab. dell'11 aprile 2012 con la quale è stata comunicata l'emanazione, in data 4 gennaio 2012, da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza, dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) nei confronti del sig. Massimo Ponzoni, Consigliere regionale della Lombardia, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv, 110, 112 nn. 1 e 2, 319 e 321 c.p., art. 110 c.p. e art. 7 legge n. 195/1974, art. 81 cpv., 110, 319-321 c.p., art. 110 e 317 c.p., artt. 110 e 314 c.p., artt. 110 c.p., 216, comma 1, nn. 1 e 2, art. 219, commi 1 e 2, n. 1, art. 223, comma 1, l.f., art. 110-326 c.p.;

Vista la medesima nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano - dell'11 aprile 2012, con la quale venivano inviati gli atti trasmessi dal GIP presso il Tribunale di Monza relativi al fascicolo processuale n. 8260/09 R.G. e n. 2141/10 R.G.GIP a carico del sig. Massimo Ponzoni, Consigliere regionale della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/90;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 4 gennaio 2012 dal GIP presso il Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere regionale della regione Lombardia sig. Massimo Ponzoni, per i reati di cui agli articoli 81 cpv, 110, 112 nn. 1 e 2, 319 e 321 c.p., art. 110 c.p. e art. 7 legge n. 195/1974, art. 81 cpv., 110, 319-321 c.p., art. 110 e 317 c.p., artt. 110 e 314 c.p., artt. 110 c.p., 216, comma 1, nn. 1 e 2, art. 219, commi 1 e 2, n. 1, art. 223, comma 1, l.f., art. 110-326 c.p.;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di "....consigliere regionale" quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all' art. 285 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 4 gennaio 2012 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/90;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 4 gennaio 2012 è accertata la sospensione del sig. Massimo Ponzoni dalla carica di consigliere regionale della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 27 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

12A10646

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2012.

Sospensione del sig. Antonio Rappoccio dalla carica di componente del Consiglio regionale della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, prot. n. 56728 del 30 agosto 2012 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria relativi al fascicolo processuale n. 837/12 R.G.N.R., n. 4625/12 R.G.I.P. e n. 58/12 O.C.C. a carico del sig. Antonio Rappoccio, componente del Consiglio regionale della regione Calabria, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/90;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 23 agosto 2012 dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del componente del Consiglio regionale della regione Calabria sig. Antonio Rappoccio, per i reati di cui agli articoli 416, comma primo c.p.; articoli 81, 110 c.p. e art. 87 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; 81, 110 e 640 c.p.; 81, 110 e 314, comma secondo c.p.;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di "....consigliere regionale" quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 23 agosto 2012 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/90 e successive modificazioni;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 agosto 2012 è accertata la sospensione del sig. Antonio Rappoccio dalla carica di componente del Consiglio regionale della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 17 settembre 2012

Il Presidente: MONTI

12A10647

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 maggio 2012.

Modificazione al decreto 30 novembre 2006, nella parte relativa al progetto DM 19447 - Laboratorio 2, presentato nell'ambito del Bando laboratori pubblico-privati. (Prot. 227/Ric.)**.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 16 maggio 2008, istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina dei componenti del comitato, di cui all'art. 7, comma 21, del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale 14 marzo 2005, n. 602/Ric. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2005, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia» (di seguito «bando laboratori pubblico-privati»);

Visto il decreto direttoriale 30 novembre 2006, n. 2626/Ric. pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2007, con il quale, tra gli altri, è stato ammesso al finanziamento il progetto DM19447 di ricerca dal titolo «Progetto di un laboratorio pubblico privato per lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo della generazione diffusa di potenza elettrica da fonte solare (SOLAR)» e di formazione dal titolo «Formazione avanzata per tecnici specializzati», afferente al Laboratorio 2, beneficiari: Ansaldo ricerche S.p.A.; C.N.R. - Consiglio nazionale delle ricerche - IMM Istituto per la microelettronica e microsistemi; COG di Colucci G.& G. S.r.l.; Costruzioni solari S.r.l.; Politecnico di Bari - Dipartimento di elettrotecnica ed elettronica; Shap S.p.A. Solar Heat and Power; STC S.r.l. Software, Technologies & Constructions, TCT S.r.l.; Turboden S.r.l.; Università degli studi di Catania D.I.I.M. - Dipartimento di ingegneria industriale e meccanica; Università degli studi di Lecce (ora Università del Salento);

Visto il decreto direttoriale n. 235/Ric. del 23 marzo 2009 di variazione al sopra citato decreto direttoriale n. 2626/Ric. del 30 novembre 2006;

Visto il contratto di finanziamento stipulato in data 29 ottobre 2009 tra l'Istituto convenzionato Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e i soggetti proponenti;

Viste le note della coproponente Shap Solar Heat and Power (C.F. 00687100297) del 10 febbraio 2010, prot. MIUR n. 466 del 25 febbraio 2010, con la quale è stata comunicata la trasformazione della società da S.p.A. a S.r.l. — atto a rogito del notaio Luca Sabadini di Roma, raccolta n. 2249 e repertorio n. 3693 —, e del 23 settembre 2010, prot. MIUR n. 8722 del 6 ottobre 2010, con la quale è stata comunicata l'avvenuta scissione mediante trasferimento di tutti gli elementi patrimoniali attinenti al ramo d'azienda «Ricerca e sviluppo» ad una nuova società Shap R&D S.r.l. (C.F. 003740050715) con sede a Rignano Garganico, atto a rogito del notaio Luca Sabadini di Roma, raccolta n. 2806 e repertorio n. 4611;

Vista, altresì, la nota dell'Università degli studi del Salento, avanzata in nome e per conto di tutti i proponenti, del 28 luglio 2011, prot. Miur n. 8690 del 7 settembre 2011, con la quale è stata richiesta una rimodulazione delle attività e della tempistica del progetto di ricerca, con conseguente ripartizione interna delle voci di spesa per ciascun coproponente e con ultimazione delle attività di ricerca al 31 dicembre 2013;

Acquisiti, al riguardo delle suindicate variazioni progettuali, i supplementi istruttori effettuati dagli esperti ministeriali e dall'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato FAR ex art. 7 comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 21 marzo 2012 in ordine alle sopra citate variazioni;

Considerato che le suddette variazioni non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale, non comportano incrementi di spesa e del relativo finanziamento deliberato per il progetto;

Ritenuta l'opportunità di procedere, per il progetto in argomento, all'adozione di uno specifico provvedimento di variazione del citato decreto direttoriale n. 2626/Ric. del 30 novembre 2006, successivamente modificato con decreto direttoriale n. 235/Ric. del 23 marzo 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti contraenti, C.N.R. - Consiglio nazionale delle ricerche - IMM Istituto per la microelettronica e microsistemi, COG di Colucci G.& G. S.r.l., Costruzioni solari S.r.l., Politecnico di Bari - Dipartimento di elettrotecnica ed elettronica, Shap R&D S.r.l., STC S.r.l. Science, Technology & Consulting, TCT S.r.l., Turboden S.r.l., Università degli studi di Catania D.I.I.M. - Dipartimento di ingegneria industriale e meccanica, Università del Salento, sono autorizzati, nell'ambito del sotto riportato progetto, alle variazioni indicate nelle premesse, relativamente:

alle variazioni societarie intervenute in seno al coproponente Shap Solar Heat and Power (C.F. 00687100297) ora Shap R&D S.r.l. (C.F. 03740050715);

alla rimodulazione delle attività e dei costi relativi al progetto di ricerca;

allo slittamento temporale del progetto di ricerca con termine al 31 dicembre 2013.

DM19447 - Laboratorio 2 Bando laboratori pubblico privati.

Titolo ricerca: «Progetto di un laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo della generazione diffusa di potenza elettrica da fonte solare (SOLAR)».

Titolo formazione: «Formazione avanzata per tecnici specializzati».

2. Forme, misure, modalità e condizioni sono riportate nelle schede allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. L'impegno assunto con i decreti direttoriali n. 2626/Ric. del 30 novembre 2006 e n. 235/Ric. del 23 marzo 2009, relativamente al progetto DM19447, a seguito delle variazioni autorizzate risulta pertanto pari a euro 12.366.182,00 di cui euro 9.103.978,00 nella forma di contributo nella spesa e euro 3.262.204,00 nella forma di credito agevolato.

2. Restano fermii termini del finanziamento di cui all'art. 2, comma 4 del decreto direttoriale n. 2626/Ric. del 30 novembre 2006.

3. Restano ferme tutte le altre disposizioni, condizioni e modalità del predetto decreto direttoriale n. 2626/Ric. del 30 novembre 2006, come successivamente modificato con decreto direttoriale n. 235/Ric. del 23 marzo 2009.

4. L'Istituto Convenzionato MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. provvede a regolarizzare il contratto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui ai citati decreti n. 2626/Ric del 30 novembre 2006 e n. 235/Ric. del 23 marzo 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 356

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447
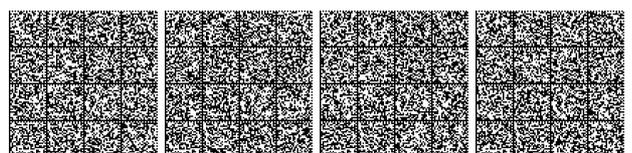
Generalità del Progetto

- Domanda: DM19447 del 16/05/2005

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  PROGETTO DI UN LABORATORIO PUBBLICO-PRIVATO PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE NEL CAMPO DELLA GENERAZIONE DIFFUSA DI POTENZA ELETTRICA DA FONTE SOLARE (SOLAR)

  Inizio Attività: 01/07/2008

  Durata mesi: 66

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  FORMAZIONE AVANZATA PER TECNICI SPECIALIZZATI

  Inizio Attività: 01/07/2009

  Durata mesi: 36

- Beneficiari

  C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IMM ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI
  CATANIA - (CT)

  COG SRL A SOCIO UNICO
  LECCE - (LE)

  COSTRUZIONI SOLARI S.R.L.
  CAVALLINO - (LE)

  POLITECNICO DI BARI DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
  BARI - (BA)

  SHAP R&D S.R.L.
  RIGNANO GARGANICO - (FG)

  STC S.R.L. SCIENCE,TECHNOLOGY & CONSULTING STC S.R.L. (SEDE DI MESAGNE)
  MESAGNE - (BR)

  TCT SRL
  BRINDISI - (BR)

  TURBODEN S.R.L.
  BRESCIA - (BS)

  UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI CATANIA D.I.I.M - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E MECCANICA
  CATANIA - (CT)

  UNIVERSITA` DEL SALENTO
  LECCE - (LE)

- Costo Totale € 14.482.622,00
  - di cui attività di Ricerca Industriale € 12.986.080,00
  - di cui attività di Sviluppo Precompetitivo € -
  - di cui attività di Formazione € 1.496.542,00

  al netto di recuperi pari a € -
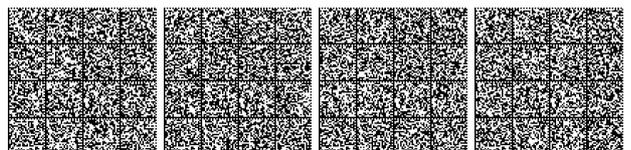
Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	4.563.600	-	-	-	-	-	4.563.600
Spese generali	2.737.160	-	-	-	-	-	2.737.160
Attrezzature	1.530.000	-	-	-	-	-	1.530.000
Consulenze	763.000	-	-	-	-	-	763.000
Prestazioni di terzi	686.320	-	-	-	-	-	686.320
Beni immateriali	183.000	-	-	-	-	-	183.000
Materiali	2.523.000	-	-	-	-	-	2.523.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	12.986.080	-	-	-	-	-	12.986.080
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	12.986.080	-	-	-	-	-	12.986.080

Nessun Costo di Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	103.207	-	-	-	-	-	103.207
Spese trasferta personale	50.920	-	-	-	-	-	50.920
Altre spese correnti	77.156	-	-	-	-	-	77.156
Strumenti e attrezzature	170.678	-	-	-	-	-	170.678
Costi dei servizi di consulenza	346.310	-	-	-	-	-	346.310
Subtotale	748.271	-	-	-	-	-	748.271
Costo personale per i partecipanti alla form.	748.271	-	-	-	-	-	748.271
Totale	1.496.542	-	-	-	-	-	1.496.542

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	7.607.436,00	-	-	-	-	7.607.436,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	3.262.204,00	-	-	-	-	3.262.204,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	1.496.542,00	-	-	-	-	1.496.542,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	7.607.436,00	1.496.542,00	9.103.978,00
Credito Agevolato fino a €	3.262.204,00	-	3.262.204,00
TOTALE	10.869.640,00	1.496.542,00	

Condizioni Specifiche

Condizioni specifiche.
Il perfezionamento dell'atto aggiuntivo al contratto di finanziamento è subordinato alle condizioni sotto riportate:
per il coproponente Shap R&D S.r.l. (CF 03740050715)
• all'avvenuto aumento del capitale sociale della Shap R&D Srl (CF 03740050715) fino all'importo di almeno € 1.000.000 perfezionato ed effettuato mediante l'apporto di mezzi freschi, eventualmente sostituibile con un finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale di analogo importo ed effettuato con le medesime modalità;
• all'acquisizione del formale impegno sottoscritto dalla Maya Srl (CF 10251211008), socio unico della Shap R&D Srl (CF 03740050715):
- di comunicare tempestivamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed all'Istituto Convenzionato, l'assunzione di ogni delibera che possa comportare modifiche del proprio assetto aziendale;
- di comunicare preliminarmente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed all'Istituto Convenzionato, l'intenzione di assumere delibere che possano comportare variazioni delle quote di partecipazione nella stessa Shap R&D S.r.l., impegnandosi altresì a non disporre di detta partecipazione senza aver preventivamente informato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto Convenzionato;
- a fornire il supporto finanziario necessario sia per lo svolgimento del progetto sia per garantire il rimborso del Credito Agevolato da parte della controllata Shap R&D S.r.l., facendo in modo che la controllata faccia fronte alle obbligazioni assunte nei confronti Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca.

Legge 297/1999 Art. 12/lab

DM19447

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IMM ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	348.000	-	-	-	-	-	348.000
Spese generali	208.800	-	-	-	-	-	208.800
Attrezzature	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	94.000	-	-	-	-	-	94.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	750.800	-	-	-	-	-	750.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	750.800	-	-	-	-	-	750.800

Nessun costo di sviluppo precompetitivo
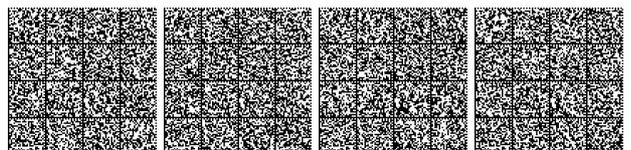
Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IMM ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IMM ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	525.560,00	-	-	-	-	525.560,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	525.560,00	-	525.560,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	525.560,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

COG SRL A SOCIO UNICO

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Spese generali	24.000	-	-	-	-	-	24.000
Attrezzature	85.000	-	-	-	-	-	85.000
Consulenze	145.000	-	-	-	-	-	145.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	324.000	-	-	-	-	-	324.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	324.000	-	-	-	-	-	324.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione
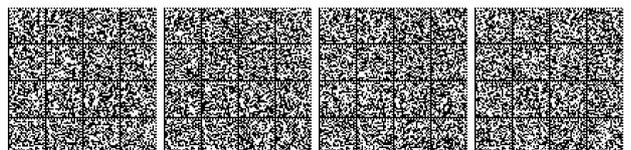
Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

COG SRL A SOCIO UNICO

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

COG SRL A SOCIO UNICO

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	145.800,00	-	-	-	-	145.800,00
Credito Agevolato fino a Euro	178.200,00	-	-	-	-	178.200,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	145.800,00	-	145.800,00
Credito Agevolato fino a €	178.200,00	-	178.200,00
TOTALE	324.000,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

COSTRUZIONI SOLARI S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	140.000	-	-	-	-	-	140.000
Spese generali	84.000	-	-	-	-	-	84.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	80.000	-	-	-	-	-	80.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	354.000	-	-	-	-	-	354.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	354.000	-	-	-	-	-	354.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione
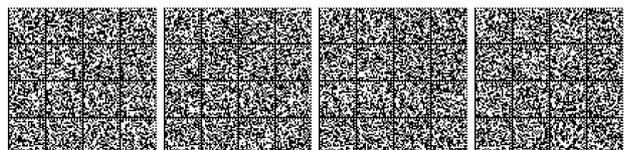
Legge 297/1999 Art. 12/lab

DM19447

COSTRUZIONI SOLARI S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

COSTRUZIONI SOLARI S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	159.300,00	-	-	-	-	159.300,00
Credito Agevolato fino a Euro	194.700,00	-	-	-	-	194.700,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	159.300,00	-	159.300,00
Credito Agevolato fino a €	194.700,00	-	194.700,00
TOTALE	354.000,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

POLITECNICO DI BARI DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	105.000	-	-	-	-	-	105.000
Spese generali	63.000	-	-	-	-	-	63.000
Attrezzature	36.000	-	-	-	-	-	36.000
Consulenze	22.000	-	-	-	-	-	22.000
Prestazioni di terzi	8.000	-	-	-	-	-	8.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	110.000	-	-	-	-	-	110.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	344.000	-	-	-	-	-	344.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	344.000	-	-	-	-	-	344.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo
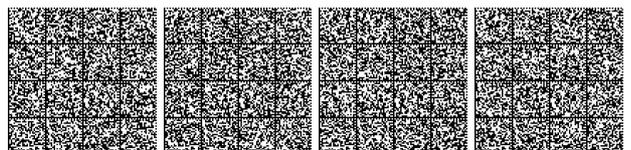
Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

POLITECNICO DI BARI DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

POLITECNICO DI BARI DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	240.800,00	-	-	-	-	240.800,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	240.800,00	-	240.800,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	240.800,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

SHAP R&D S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	273.600	-	-	-	-	-	273.600
Spese generali	164.160	-	-	-	-	-	164.160
Attrezzature	95.000	-	-	-	-	-	95.000
Consulenze	76.000	-	-	-	-	-	76.000
Prestazioni di terzi	290.320	-	-	-	-	-	290.320
Beni immateriali	38.000	-	-	-	-	-	38.000
Materiali	525.000	-	-	-	-	-	525.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.462.080	-	-	-	-	-	1.462.080
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.462.080	-	-	-	-	-	1.462.080

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione
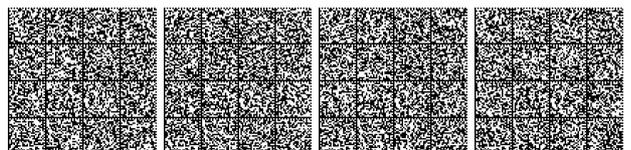
Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

SHAP R&D S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

SHAP R&D S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	657.936,00	-	-	-	-	657.936,00
Credito Agevolato fino a Euro	804.144,00	-	-	-	-	804.144,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	657.936,00	-	657.936,00
Credito Agevolato fino a €	804.144,00	-	804.144,00
TOTALE	1.462.080,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

STC S.R.L. SCIENCE,TECHNOLOGY & CONSULTING STC S.R.L. (SEDE DI MESAGNE)

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	240.000	-	-	-	-	-	240.000
Spese generali	144.000	-	-	-	-	-	144.000
Attrezzature	4.000	-	-	-	-	-	4.000
Consulenze	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Prestazioni di terzi	63.000	-	-	-	-	-	63.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	43.000	-	-	-	-	-	43.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	594.000	-	-	-	-	-	594.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	594.000	-	-	-	-	-	594.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

STC S.R.L. SCIENCE,TECHNOLOGY & CONSULTING STC S.R.L. (SEDE DI MESAGNE)

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab

DM19447

STC S.R.L. SCIENCE,TECHNOLOGY & CONSULTING STC S.R.L. (SEDE DI MESAGNE)

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	267.300,00	-	-	-	-	267.300,00
Credito Agevolato fino a Euro	326.700,00	-	-	-	-	326.700,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	267.300,00	-	267.300,00
Credito Agevolato fino a €	326.700,00	-	326.700,00
TOTALE	594.000,00	-	
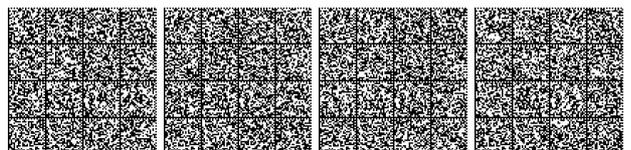
Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

TCT SRL

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	402.000	-	-	-	-	-	402.000
Spese generali	241.200	-	-	-	-	-	241.200
Attrezzature	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Consulenze	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Prestazioni di terzi	46.000	-	-	-	-	-	46.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	206.000	-	-	-	-	-	206.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.015.200	-	-	-	-	-	1.015.200
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.015.200	-	-	-	-	-	1.015.200

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione
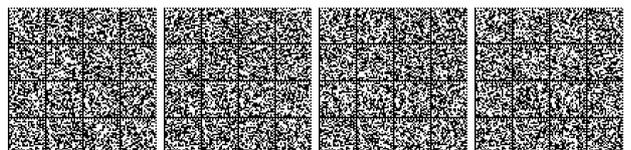
Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

TCT SRL

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab

DM19447

TCT SRL

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	456.840,00	-	-	-	-	456.840,00
Credito Agevolato fino a Euro	558.360,00	-	-	-	-	558.360,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	456.840,00	-	456.840,00
Credito Agevolato fino a €	558.360,00	-	558.360,00
TOTALE	1.015.200,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

TURBODEN S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	645.000	-	-	-	-	-	645.000
Spese generali	387.000	-	-	-	-	-	387.000
Attrezzature	150.000	-	-	-	-	-	150.000
Consulenze	250.000	-	-	-	-	-	250.000
Prestazioni di terzi	200.000	-	-	-	-	-	200.000
Beni immateriali	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Materiali	500.000	-	-	-	-	-	500.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	2.182.000	-	-	-	-	-	2.182.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.182.000	-	-	-	-	-	2.182.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	103.207	-	-	-	-	-	103.207
Spese trasferta personale	50.920	-	-	-	-	-	50.920
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	346.310	-	-	-	-	-	346.310
Subtotale	500.437	-	-	-	-	-	500.437
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	-	-	-
Totale	500.437	-	-	-	-	-	500.437

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

TURBODEN S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-
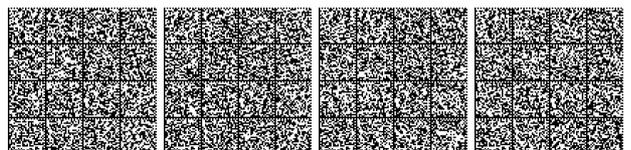
Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

TURBODEN S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	981.900,00	-	-	-	-	981.900,00
Credito Agevolato fino a Euro	1.200.100,00	-	-	-	-	1.200.100,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	500.437	-	-	-	-	500.437
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	981.900,00	500.437,00	1.482.337,00
Credito Agevolato fino a €	1.200.100,00	-	1.200.100,00
TOTALE	2.182.000,00	500.437,00	
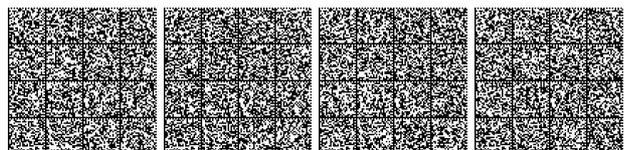
Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI CATANIA D.I.I.M - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E MECCANICA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	270.000	-	-	-	-	-	270.000
Spese generali	161.000	-	-	-	-	-	161.000
Attrezzature	190.000	-	-	-	-	-	190.000
Consulenze	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Prestazioni di terzi	45.000	-	-	-	-	-	45.000
Beni immateriali	25.000	-	-	-	-	-	25.000
Materiali	5.000	-	-	-	-	-	5.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	716.000	-	-	-	-	-	716.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	716.000	-	-	-	-	-	716.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo
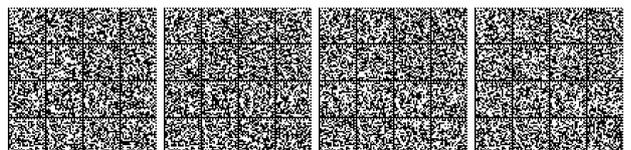
Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI CATANIA D.I.I.M - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E MECCANICA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab

DM19447

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI CATANIA D.I.I.M - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E MECCANICA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	501.200,00	-	-	-	-	501.200,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	501.200,00	-	501.200,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	501.200,00	-	
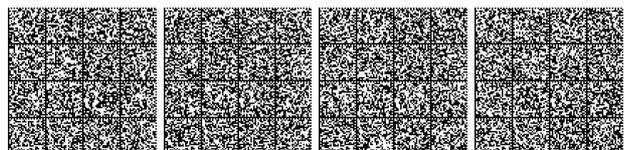
Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

UNIVERSITA` DEL SALENTO

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.100.000	-	-	-	-	-	2.100.000
Spese generali	1.260.000	-	-	-	-	-	1.260.000
Attrezzature	850.000	-	-	-	-	-	850.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	34.000	-	-	-	-	-	34.000
Beni immateriali	70.000	-	-	-	-	-	70.000
Materiali	930.000	-	-	-	-	-	930.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	5.244.000	-	-	-	-	-	5.244.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5.244.000	-	-	-	-	-	5.244.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	-	-	-
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	77.156	-	-	-	-	-	77.156
Strumenti e attrezzature	170.678	-	-	-	-	-	170.678
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	247.834	-	-	-	-	-	247.834
Costo personale per i partecipanti alla form.	748.271	-	-	-	-	-	748.271
Totale	996.105	-	-	-	-	-	996.105
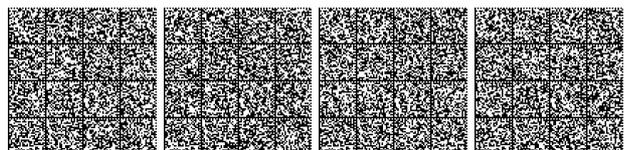
Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

UNIVERSITA` DEL SALENTO

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

UNIVERSITA` DEL SALENTO

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	3.670.800,00	-	-	-	-	3.670.800,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	996.105	-	-	-	-	996.105
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	3.670.800,00	996.105,00	4.666.905,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	3.670.800,00	996.105,00	

12A10359
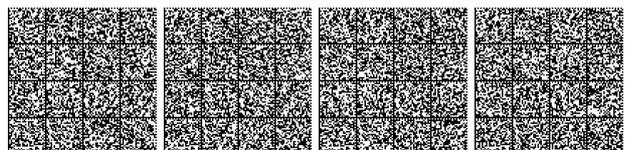
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 settembre 2012.

Revoca, su rinuncia, di un prodotto fitosanitario a base di propiconazolo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto con i quale è stato immesso in commercio il prodotto fitosanitario elencato nella seguente tabella, registrato al numero, alla data, a nome dell'impresa e a base della sostanza attiva a fianco indicata:

Prodotto	N° Reg	Data	Impresa	Sostanza attiva
TILT 10 EC	5748	27/01/1984	Syngenta Crop Protection S.p.A.	propiconazolo

Visto la lettera di rinuncia alla registrazione del prodotto fitosanitario dell'impresa titolare;

Ritenuto di dover revocare la suddetta registrazione;

Decreta:

È revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione del prodotto fitosanitario elencato nella seguente tabella, registrato al numero, alla data, a nome dell'impresa e a base della sostanza attiva a fianco indicata:

Prodotto	N° Reg	Data	Impresa	Sostanza attiva
TILT 10 EC	5748	27/01/1984	Syngenta Crop Protection S.p.A.	propiconazolo

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A10284

DECRETO 17 settembre 2012.

Modifica del decreto 12 maggio 2012 relativo alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva terbutilazina.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/201 1, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto dirigenziale 12. maggio 2012 relativo alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva terbutilazina;

Rilevato che nell'elenco allegato al suddetto decreto risulta mancante il prodotto fitosanitario CLIK COMBI reg. 008159 dell'impresa Sipcam S.p.A;

Considerato che l'Impresa titolare del prodotto fitosanitario in questione, contenente detta sostanza attiva, ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva terbutilazina;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto del 12 maggio 2012;

Decreta:

Si modifica l'allegato al decreto 12 maggio 2012 inserendo la seguente la riga:

N.Reg.ne	Prodotto fitosanitario	Impresa	Sostanze attive
8159	CLIK COMBI	SIPCAM S.p.A.	Dimethenamid-P Terbuthylazine

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A10285

DECRETO 17 settembre 2012.

Revoca, su rinuncia, di un prodotto fitosanitario a base di ziram.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto con i quale è stato immesso in commercio il prodotto fitosanitario elencato nella seguente tabella, registrato al numero, alla data, a nome dell'impresa e a base della sostanza attiva a fianco indicata:

Prodotto	N° Reg	Data	Impresa	Sostanza attiva
POMARSOL Z WG	1066	09/02/1973	Bayer Cropscience S.r.l.	ziram

Visto la lettera di rinuncia alla registrazione del prodotto fitosanitario dell'impresa titolare;

Ritenuto di dover revocare la suddetta registrazione;

Decreta:

È revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione del prodotto fitosanitario elencato nella seguente tabella, registrato al numero, alla data, a nome dell'impresa e a base della sostanza attiva a fianco indicata:

Prodotto	N° Reg	Data	Impresa	Sostanza attiva
POMARSOL Z WG	1066	09/02/1973	Bayer Cropscience S.r.l.	ziram

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A10286

DECRETO 17 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Andor Florica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Andor Florica, nata a Oradea (Romania) il giorno 22 aprile 1967, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 18 gennaio 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2011, dalla signora Andor Florica, nata a Oradea (Romania) il 22 aprile 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Andor Florica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10354

DECRETO 17 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Fratila Elena Florica Popa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fratila Elena Florica, nata a Hunedoara (Romania) il giorno 8 ottobre 1973 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Calan nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Popa;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medical generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Calan nell'anno 1996 dalla sig.ra Fratila Elena Florica, coniugata Popa, nata a Hunedoara (Romania) l'8 ottobre 1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Fratila Elena Florica, coniugata Popa, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10355

DECRETO 17 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Boroica Ionita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Boroica Ionita, nata a Ors. Jimbolia (Romania) il giorno 13 aprile 1981 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di licenta in asistenta medicala generala in domeniul sanatate conseguito in Romania presso l'Università Ovest "Vasile Goldis" - Facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentale di Arad nel mese di settembre 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 17 febbraio 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario.";

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "licenta in asistenta medicala generala in domeniul sanatate" conseguito in Romania presso l'Università Ovest "Vasile Goldis" Facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentale di Arad nel mese di settembre 2010, dalla signora Boroica Ionita, nata a Ors. Jimbolia (Romania) il 13 aprile 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Boroica Ionita, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10356

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento al sig Andreas Bertoldi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 2 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Andreas Bertoldi nato a Merano (Bolzano - Italia) il giorno 5 gennaio 1987, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 27 giugno 2012 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria, in data 27 giugno 2012 al sig. Andreas Bertoldi, nato a Merano (Bolzano - Italia) il giorno 5 gennaio 1987, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Andreas Bertoldi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10503

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento al sig. Frank Peter Fischer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza presentata il 7 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Frank Peter Fischer nato a Stuttgart (Germania) il giorno 28 agosto 1963, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 13 maggio 1992 dalla Regierungsprasidium Stuttgart - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Regierungsprasidium Stuttgart - Germania, in data 13 maggio 1992 al sig. Frank Peter Fischer, nato a Stuttgart (Germania) il giorno 28 agosto 1963, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Frank Peter Fischer è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A10504

DECRETO 20 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Popa Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Popa Viorica, nata a Bord (Romania) il giorno 10 settembre 1955, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Gheorghe Marinescu" di Tirgu-Mures nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 3 maggio 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Gheorghe Marinescu" di Tirgu-Mures nell'anno 2011, dalla signora Popa Viorica, nata a Bord (Romania) il 10 settembre 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Popa Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10357

DECRETO 20 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Feder Dumitrita Gianina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Feder Dumitrita Gianina, nata a Ors. Saveni (Romania) il giorno 24 ottobre 1985, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 9 gennaio 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di “Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell’anno 2011, dalla signora Feder Dumitrita Gianina, nata a Ors. Saveni (Romania) il 24 ottobre 1985 è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Feder Dumitrita Gianina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10358

DECRETO 21 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Valencia Paredes Paola Yunix, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valencia Paredes Paola Yunix, nata a Arequipa (Perù) il giorno 2 aprile 1984, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l’ordine di servizio del Direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell’anno 2010 presso l’Universidad Catolica de Santa Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Valencia Paredes Paola Yunix, nata a Arequipa (Perù) il giorno 2 aprile 1984, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Valencia Paredes Paola Yunix, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10505

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2012.

Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio.

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

In attuazione dell'art. 146 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) così come modificato dall'art. 35, comma 18 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11;

Visto l'art. 127 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 22 del Protocollo sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea;

Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2001, n. 210 (attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli) così come modificato dal decreto legislativo del 24 marzo 2011, n. 48 (attuazione della direttiva 2009/44/CE, che modifica la direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 febbraio 2004, recante disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'11 novembre 2005, recante disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante;

Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11 (attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE);

Considerato che nel 2003 l'Eurosistema ha definito la cornice di riferimento per la sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio per l'area dell'Euro, individuando tre categorie di sistemi (sistemi al dettaglio di importanza sistemica, di importanza preminente e altri sistemi), nonché i principi di sorveglianza ad esse applicabili, basandosi sugli standard di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica emanati nel 2001 dalla Banca dei Regolamenti Internazionali;

Considerato che nel 2004 l'Eurosistema e la Commissione Europea hanno promosso la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro (SEPA) per favorire la progressiva eliminazione delle barriere nazionali all'offerta di servizi di pagamento e la creazione - per le infrastrutture di pagamento al dettaglio europee - di un contesto più competitivo, caratterizzato da regole e standard comuni;

Considerato che nel 2005 l'Eurosistema ha pubblicato una dichiarazione relativa ai principi cui devono attenersi le Banche Centrali che offrono servizi di compensazione e regolamento per i pagamenti al dettaglio in concorrenza con i sistemi privati;

Considerato che la Banca d'Italia nel 2004 e l'Eurosistema nel 2006 hanno definito linee guida per la continuità di servizio rispettivamente per le infrastrutture qualificate dei sistemi di pagamento e per gli operatori di sistemi di pagamento sistemicamente rilevanti;

Considerato che l'Eurosistema nel 2011 ha pubblicato l'Eurosystem Oversight Policy Framework che definisce l'ambito di applicazione della funzione di sorveglianza condivisa all'interno dell'Eurosistema includendovi i sistemi di pagamento al dettaglio;

Considerato che nel 2012 il Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) della Banca dei Regolamenti Internazionali e il Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) hanno reso pubblico il Rapporto contenente i nuovi principi per la regolamentazione delle infrastrutture dei mercati finanziari;

Considerato che l'art. 146 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia conferisce alla Banca d'Italia, oltre al potere normativo, poteri informativi, ispettivi, provvedimentali e sanzionatori attraverso l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

Considerata la necessità di dare attuazione all'art. 30 del decreto legislativo n. 11 del 2010 che disciplina l'accesso dei prestatori dei servizi di pagamento ai sistemi di pagamento al dettaglio;

Considerato che si rende necessario rivedere la normativa secondaria per i sistemi di pagamento al dettaglio al fine di introdurre disposizioni che considerino unitariamente le funzioni di scambio, compensazione e regolamento ancorché gestite da soggetti diversi e che tengano conto dei principi di sorveglianza e delle migliori prassi condivise a livello internazionale;

Considerato che la definizione di "sistema di pagamento al dettaglio" adottata nel presente provvedimento è coerente con quella in uso nell'Eurosistema e non esclude la possibilità per i gestori di trattare nel medesimo sistema anche pagamenti di altro tipo sia per importi sia per caratteristiche;

Considerato che la presente normativa non tratta le fasi di scambio, compensazione e regolamento delle operazioni con carte qualora esse siano svolte al di fuori di un sistema di pagamento al dettaglio, in linea con la policy definita nello Eurosystem oversight framework for card payment schemes

EMANA
le seguenti disposizioni:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1.

Definizioni

Nel presente provvedimento, si intendono per:

(a) «sistema di pagamento al dettaglio»: sistema — caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni — per lo scambio, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento di importo pari o inferiore a 500.000 euro, generalmente con bassa priorità e trasmesse in forma aggregata;

(b) «affidabilità»: contenimento dei rischi che possono compromettere o influenzare negativamente il corretto e continuo funzionamento dei sistemi di pagamento, ripercuotendosi così sulla fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento;

(c) «efficienza»: proprietà dei sistemi che offrono servizi rapidi, economici e pratici per gli utilizzatori, nonché vantaggiosi per i mercati finanziari e per l'economia;

(d) «gestore»: società o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi; se ne ha i requisiti può anche essere partecipante;

(e) «partecipante»: società o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema;

(f) «scambio»: attività attraverso la quale vengono scambiate fra i partecipanti al sistema le informazioni di pagamento, ossia i messaggi e gli ordini diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione; il gestore può disciplinare direttamente l'attività di scambio ovvero fare riferimento a regole definite da soggetti terzi;

(g) «compensazione»: la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione — a credito o a debito — dei crediti e dei debiti di uno o più partecipanti nei confronti di uno o più partecipanti e risultanti dallo scambio delle informazioni di pagamento;

(h) «regolamento»: invio in Target2 delle posizioni a credito o a debito dei partecipanti;

(i) «prestatori di servizi di pagamento»: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;

(j) «collegamenti»: insieme di regole operative e procedure che consentono lo scambio, la compensazione e il regolamento delle informazioni di pagamento tra partecipanti a sistemi di pagamento al dettaglio diversi;

(k) «malfunzionamento»: l'arresto dell'operatività del sistema, gli errori procedurali, il peggioramento dei tempi di elaborazione delle operazioni di pagamento, la perdita di riservatezza e l'alterazione non autorizzata dei dati trattati.

Art. 2.

Finalità e ambito applicativo

Le presenti disposizioni sono volte a favorire l'affidabilità ed efficienza dell'offerta di servizi di pagamento al dettaglio in Italia. Esse si applicano ai prestatori dei servizi di pagamento e ai gestori di sistemi di pagamento al dettaglio che abbiano sede legale e/o operativa in Italia.

TITOLO II

OBBLIGHI

Capo I

PRESTATORI DI SERVIZI A PAGAMENTO

Art. 3.

Obblighi di comunicazione

I prestatori di servizi di pagamento, che intendano rivolgersi per lo scambio, la compensazione e/o il regolamento dei pagamenti al dettaglio a sistemi diversi da quelli che rientrano nell'ambito applicativo di cui al presente provvedimento, sono tenuti a comunicare per iscritto alla Banca d'Italia la denominazione del sistema e del gestore e il paese d'insediamento.

Se il sistema ha sede legale e/o operativa in un paese al di fuori dell'Area dell'Euro deve essere altresì trasmessa alla Banca d'Italia una dichiarazione della banca centrale o altra autorità competente per la funzione di sorveglianza che descriva il regime di controllo applicato ; la Banca d'Italia ne verificherà la coerenza con i principi ispiratori della presente normativa.

Capo II

GESTORI DI SISTEMI DI PAGAMENTO AL DETTAGLIO

Sezione I

ORGANIZZAZIONE

Art. 4.

Assetto organizzativo

I gestori di sistemi di pagamento al dettaglio definiscono il modello organizzativo sulla base del grado di complessità operativa del sistema. Essi devono assicurare: *i)* la chiara e univoca definizione delle competenze di ciascuna struttura interna, al fine di garantire il coordinamento delle funzioni e ridurre i casi di sovrapposizione di ruoli e di conflitti di attribuzione; *ii)* l'esatta individuazione delle responsabilità decisionali per i principali atti della gestione, attraverso idonee evidenze documentali; *iii)*
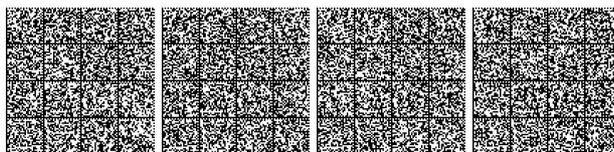
la definizione di meccanismi atti a verificare e misurare le prestazioni delle strutture operative.

Per rispondere alle esigenze dei partecipanti i gestori valutano l'istituzione di comitati con funzioni consultive, le cui regole di funzionamento devono essere definite in maniera chiara e comunicate ai partecipanti.

Qualora le funzioni di scambio, di compensazione e/o regolamento siano svolte, in tutto o in parte, da gestori diversi, va assicurato il coordinamento delle attività svolte.

Art. 5.

Efficacia dei controlli

I gestori adottano un'architettura dei controlli adeguata ai rischi d'impresa, legali, operativi e a tutti gli altri rischi che possono compromettere l'affidabilità del sistema. In particolare: *i)* assicurano la conformità dei servizi offerti alle normative vigenti, nonché alle strategie, ai regolamenti e alle procedure interne; *ii)* definiscono le caratteristiche e la tempistica della reportistica della funzione di controllo agli organi decisionali; *iii)* verificano — almeno annualmente — la complessiva funzionalità del sistema dei controlli interni; *iv)* definiscono su base annua un piano dei controlli sui rischi connessi all'attività svolta e un ordine di priorità degli interventi; *v)* definiscono uno schema di classificazione dei malfunzionamenti e le caratteristiche e la tempistica della reportistica della struttura operativa agli organi di Direzione e alla funzione di controllo.

Nell'operatività corrente, i gestori assicurano: *i)* la tempestiva individuazione dei malfunzionamenti sulla base dello schema di classificazione di cui al comma precedente punto *v)*, l'analisi delle loro cause e la loro rimozione; *ii)* la rilevazione della frequenza e delle caratteristiche degli eventi e l'aggiornamento costante dei relativi dati; *iii)* l'individuazione delle misure idonee a prevenire il verificarsi dei malfunzionamenti. Nei casi giudicati più gravi deve essere data tempestiva informazione alla direzione e alla funzione di controllo.

Il gestore trasmette annualmente alla Banca d'Italia una relazione sui malfunzionamenti verificatisi nell'anno precedente.

Art. 6.

Esternalizzazione

I gestori valutano i profili di efficienza e di rischio connessi all'esternalizzazione di funzioni rilevanti per l'offerta del servizio.

Nel decidere il ricorso all'esternalizzazione, i gestori devono valutare i costi/benefici della scelta e stabilire i criteri da seguire per l'individuazione del fornitore. Inoltre, devono assicurarsi che il relativo contratto definisca: *i)* i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle parti coinvolte, anche nei confronti dei partecipanti al sistema; *ii)* la disciplina dei livelli di servizio e le penali per il caso di mancato rispetto; *iii)* le caratteristiche dei flussi informativi che il fornitore è tenuto periodicamente a trasmettere al gestore; *iv)* le modalità di accesso del gestore e della Banca d'Italia alle informazioni disponibili presso il fornitore; *v)* le misure alternative per minimizzare l'impatto in caso di fallimento del fornitore e quelle previste per la sua sostituzione o per la successiva reinternalizzazione delle attività.

I gestori devono verificare l'adempimento del contratto e monitorare l'operatività del fornitore in modo da assicurare la qualità dei servizi esternalizzati.

Sezione II

GESTIONE DEI RISCHI

Art. 7.

Rischio d'impresa

I gestori elaborano e approvano periodicamente un piano per la manutenzione e lo sviluppo del servizio - ivi compresi eventuali collegamenti con altri sistemi - tenendo conto delle caratteristiche e della situazione del mercato, delle esigenze dei partecipanti, delle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica.

I gestori mantengono un profilo economico-finanziario tale da consentire la continuità nell'offerta del servizio e la sostenibilità economica degli investimenti necessari per la manutenzione e lo sviluppo del servizio.

Art. 8.

Rischio legale

I gestori assicurano che le regole, le procedure e i contratti relativi all'operatività del sistema siano conformi alla legge applicabile e validi in tutte le giurisdizioni interessate.

I gestori devono: *i)* formulare le condizioni di offerta del servizio (ivi incluso piano tariffario e livelli minimi di servizio) in maniera chiara e trasparente; *ii)* descrivere nelle regole di funzionamento del sistema diritti ed obblighi propri, dei partecipanti e dei soggetti di cui essi si avvalgono per il funzionamento del sistema; *iii)* definire il momento d'ingresso dell'ordine di pagamento nel sistema e le condizioni per la sua revoca; *iv)* predispone idonei meccanismi per la tracciabilità dell'ordine nelle diverse fasi del ciclo di trattamento.

Le regole di funzionamento del sistema devono disciplinare l'ipotesi di inadempimento di un partecipante prevedendo meccanismi idonei a ridurre possibili riflessi negativi sul sistema e sugli altri partecipanti, definendo le procedure da attivare, le strutture responsabili e le modalità di coinvolgimento dei partecipanti.

I gestori possono trattare dati personali ove ciò sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. Il trattamento avviene in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 9.

Rischio operativo

I gestori adottano un sistema di gestione del rischio operativo atto a prevenire: *i)* l'arresto dell'operatività; *ii)* gli errori procedurali; *iii)* una riduzione della funzionalità elaborativa; *iv)* la perdita di riservatezza e l'alterazione non autorizzata dei dati.

A tal fine, i gestori sono tenuti a individuare una politica di gestione del rischio operativo che stabilisca obiettivi in termini di: *a)* availability (tempo in cui il servizio è attivo esclusi i fermi tecnici); *b)* reliability (numero massimo di interruzioni in un determinato periodo); *c)* recovery time (tempo massimo entro cui il servizio deve essere ripristinato dopo l'anomalia); *d)* recovery point (istante di consolidamento dei dati fino al quale è garantita l'integrità degli stessi).

I gestori stabiliscono altresì meccanismi di governo tali da consentire l'identificazione e la valutazione del rischio e l'implementazione di strategie di risposta a incidenti specifici; i gestori devono valutare il sistema di gestione dei rischi con cadenza annuale attraverso esercizi di autovalutazione.

Il sistema di gestione del rischio operativo prevede anche misure tecnico-organizzative per la riduzione della probabilità del verificarsi di un malfunzionamento e per il contenimento degli effetti del suo impatto. I gestori di sistemi, riconosciuti di importanza sistemica, sono tenuti a osservare le disposizioni specifiche in materia di continuità operativa comunicate dalla Banca d'Italia.

Sezione III
ACCESSO E COLLEGAMENTI

Art. 10.
Accesso

I gestori fissano requisiti di tipo operativo, finanziario e legale che i partecipanti devono soddisfare per garantire l'adempimento regolare e tempestivo degli obblighi dei partecipanti verso il sistema e verso gli altri partecipanti. Tali requisiti devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati nonché improntati alla più ampia apertura, fatte salve le limitazioni dovute alla necessità di proteggere il sistema da rischi specifici, quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa e a tutelarne la stabilità finanziaria e operativa.

Le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento al dettaglio non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utilizzatori di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento: *i)* restrizioni all'effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento; *ii)* discriminazioni tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati e registrati in relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti; *iii)* restrizioni in base allo status istituzionale.

I commi 1 e 2 non si applicano: *i)* ai sistemi di pagamento designati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210; *ii)* ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un gruppo composto da società aventi legami di capitale, ove una delle società collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre; *iii)* ai sistemi di pagamento in cui uno stesso prestatore di servizi di pagamento: 1) agisce o può agire come prestatore di servizi di pagamento sia per il pagatore sia per il beneficiario e ha la responsabilità esclusiva della gestione del sistema e 2) autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema e questi ultimi non hanno la possibilità di negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema di pagamento, benché possano stabilire le proprie tariffe nei confronti degli utilizzatori dei servizi di pagamento.

Art. 11.
Collegamenti

I gestori possono stabilire collegamenti con altri sistemi per ampliare la gamma e la capillarità dei servizi offerti. In questo caso, i gestori concordano con i sistemi collegati meccanismi formalizzati per lo scambio d'informazioni rilevanti e per l'assunzione di decisioni su aspetti d'interesse comune.

I gestori analizzano i rischi che derivano dal collegamento e, in particolare: *a)* se i sistemi collegati siano assoggettati a un regime di sorveglianza; *b)* se nei sistemi collegati esistano meccanismi per gestire i rischi derivanti dall'insolvenza di un partecipante; *c)* se le regole contrattuali disciplinanti il collegamento siano valide e applicabili nonché compatibili con le regole generali di funzionamento del sistema. I gestori, diversi dalle banche centrali, assicurano che i fondi utilizzati per il regolamento dei pagamenti che transitano nei collegamenti siano separati dai fondi propri del gestore.

Il funzionamento del collegamento deve essere monitorato e gli incidenti devono essere identificati, gestiti e catalogati, assicurando la continuità operativa del collegamento. Con riferimento alla gestione del rischio operativo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente provvedimento.

Sezione IV
COMUNICAZIONI

Art. 12.
Obblighi informativi

I gestori trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti informazioni, in occasione dell'inizio dell'operatività e successivamente nei termini prescritti:

a) statuto, atto costitutivo e regolamenti interni attinenti le materie di cui al Titolo II Capo II del presente provvedimento;

b) organigramma, funzionigramma ed eventuali comitati di gestione che trattano questioni relative all'offerta di servizi di pagamento;

c) la documentazione relativa al bilancio di esercizio;

d) piano strategico e operativo;

e) delibera istitutiva dei comitati di cui all'art. 4 comma secondo, se previsti;

f) resoconto delle verifiche di cui all'articolo 5 comma primo, punto *iii)*;

g) piano annuale dei controlli previsto dall'articolo 5 comma primo, punto *iv)*;

h) schema di classificazione dei malfunzionamenti di cui all'articolo 5 comma primo, punto *v)*;
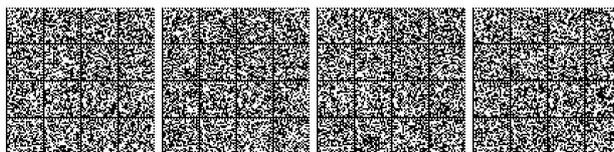
i) relazione sui malfunzionamenti di cui all'articolo 5 comma 2;

j) contratto di esternalizzazione di cui all'articolo 6;

k) studi di fattibilità dei nuovi progetti per lo sviluppo dell'attività, ivi compresi i collegamenti;

l) regole di funzionamento del sistema;

m) requisiti tecnici-operativi per l'immissione delle informazioni di pagamento nel sistema;

n) contrattualistica relativa ai partecipanti;

o) piano tariffario;

p) livelli minimi di servizio (SLA);

q) elenco dei partecipanti raggiungibili;

r) documentazione relativa alla gestione del rischio operativo di cui all'articolo 9;

s) criteri di accesso ed esclusione;

t) contrattualistica relativa ai sistemi collegati.

I gestori sono inoltre tenuti a trasmettere report periodici sui malfunzionamenti e dati statistici sull'operatività del sistema, con le caratteristiche e la frequenza fissata dalla Banca d'Italia.

Art. 13.

Modalità di comunicazione

La documentazione deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata smp@pec.bancaditalia.it. Dopo il primo invio, i gestori aggiornano i documenti ogni qual volta intervengano modifiche rilevanti e, comunque, con cadenza annuale.

L'obbligo si intende assolto qualora i documenti e le informazioni siano già trasmesse alla Banca d'Italia nell'adempimento di obblighi informativi previsti dal TUB.

Sezione V

SISTEMI DI PAGAMENTO AL DETTAGLIO GESTITI DALLA BANCA D'ITALIA

Art. 14.

Regime giuridico

Ai fini del presente provvedimento, ai sistemi di pagamento al dettaglio gestiti direttamente dalla Banca d'Italia, in regime di servizio pubblico e senza fine di lucro, non si applicano, l'articolo 5 (efficacia dei controlli) primo comma e l'articolo 10 (accesso), nonché l'articolo 12 (obblighi informativi), l'articolo 13 (modalità di comunicazione) e l'articolo 16 (sanzioni). L'articolo 4 (assetto organizzativo) e l'articolo 7 (rischio d'impresa) si applicano in quanto compatibili.

Gli obblighi informativi facenti capo alla Banca d'Italia come gestore sono assolti attraverso l'attivazione di canali informativi interni. I documenti e le informazioni da fornire sono i seguenti:

a) relazione sui malfunzionamenti di cui all'articolo 5 secondo comma;

b) contratto di esternalizzazione di cui all'articolo 6;

c) contrattualistica relativa ai partecipanti;

d) regole di funzionamento del sistema;

e) requisiti tecnici-operativi per l'immissione delle informazioni di pagamento nel sistema;

f) piano tariffario;

g) livelli minimi di servizio (SLA);

h) elenco dei partecipanti raggiungibili;

i) documentazione relativa alla gestione del rischio operativo di cui all'articolo 9;

j) contrattualistica relativa ai sistemi collegati;

k) eventuali progetti di manutenzione, sviluppo e ampliamento dell'offerta dei servizi;

l) report periodici sui malfunzionamenti e dati statistici sull'operatività del sistema.

Art. 15.

Recupero dei costi

Ai sistemi di pagamento al dettaglio gestiti dalla Banca d'Italia si applica il principio del recupero dei costi.

TITOLO III

SANZIONI

Art. 16.

Sanzioni

Per la violazione delle norme contenute nel Titolo II del presente provvedimento sono applicate le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 144, primo comma del TUB.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è abrogato il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell' 11 novembre 2005, recante disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante.

Art. 18.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 18 settembre 2012

Il Governatore: VISCO

12A10515

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 184 dell'8 agosto 2012), convertito, senza modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato: «Protocollo», compresi quelli individuati per un importo complessivo pari ad euro 110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario, di seguito denominato: «Commissario» autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti dal Protocollo con oneri propri della relativa Autorità portuale. A tale fine, è assicurato il coordinamento fra il Commissario di cui al comma 1 ed il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Taranto.

3. All'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate, nel limite di 20 milioni di euro, le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1 e quelle di cui al comma 3 sono trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario, cui è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale.

5. Il Commissario è altresì individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitività dedotte nel Protocollo, e pari ad euro 30 milioni, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonché del Programma operativo nazionale reti e mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, e per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, il Commissario può avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore, anch'esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, e può in ogni caso avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi di organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2, del Protocollo. Alle spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Protocollo si provvede nell'ambito delle risorse delle Amministrazioni sottoscrittrici già disponibili a legislazione vigente.

7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità previsti dallo stesso articolo 57, anche per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1997, n. 71:

"Art. 13. (*Commissari straordinari e interventi sostitutivi*). — 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.
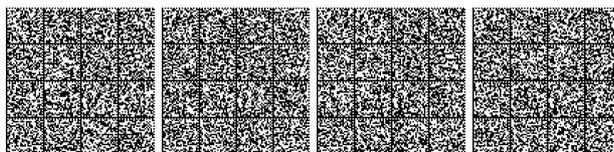
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città metropolitana o del comune, nel cui àmbito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

4-*bis*. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento.

4-*ter*. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.

4-*quater*. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, L. 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 .

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1.".

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2010, n. 303:

"2-*septies*. All' articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i provvedimenti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c-*bis*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei conti non si esprima nei sette giorni i provvedimenti si considerano efficaci.

2-*octies*. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all' articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2012, n. 147, S.O. :

"1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:

a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;

b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione»;

b-*bis*) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;

c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;

d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;

d-*bis*) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.".

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. :

" 1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.".
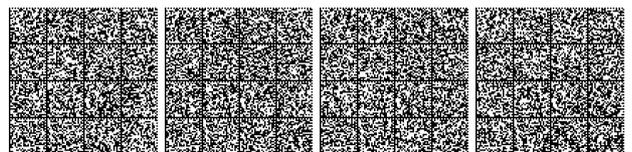
Art. 2.

1. L'area industriale di Taranto è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012 , n. 83.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge n. 83 del 2012:

"Art. 27. (*Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa*). — 1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;

una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.

2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

3. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.

5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile, nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.

9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le attività del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

12A10744
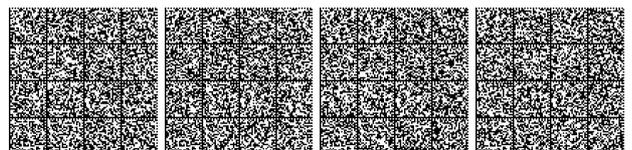
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura.

L'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 — che recepisce in Italia la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo — prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Alla luce di tale previsione l'accluso Provvedimento fornisce indicazioni ai prestatori di servizi di pagamento volte a facilitare l'applicazione del Regolamento comunitario nel sistema dei pagamenti italiano, fornendo indicazioni dettagliate circa l'ambito di applicazione e gli adempimenti che devono essere posti in essere da parte dei diversi prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un trasferimento di fondi. Le disposizioni tengono in considerazione gli sviluppi più recenti del quadro di riferimento internazionale, in particolare del Rapporto del Comitato di Basilea sulla trasparenza dei messaggi dei pagamenti di copertura del 2009; esse tengono inoltre conto delle osservazioni formulate nell'ambito della procedura di consultazione pubblica.

La trasparenza dei messaggi di pagamento rappresenta un importante strumento di supporto alle attività di indagine in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo, soprattutto con riguardo ai pagamenti internazionali particolarmente esposti al rischio di abuso. A tale scopo l'inserimento delle informazioni relative alle parti di un'operazione di pagamento è essenziale: il Regolamento impone l'inserimento dei dati dell'ordinante, il rapporto di Basilea rafforza la trasparenza richiedendo l'inserimento delle informazioni sul beneficiario nei pagamenti di copertura.

Il Provvedimento si articola in cinque sezioni dedicate alle definizione e ambito applicativo, agli obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante, di quello intermediario, di quello del beneficiario e ai pagamenti di copertura.

L'accluso Provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito www.bancaditalia.it

Roma, 18 settembre 2012

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO

Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura.

Settembre 2012

Capitolo I

Definizioni e ambito di applicazione

Premessa e fonti normative.

Il primo gennaio 2007 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1781/2006, del 15 novembre 2006, che pone a carico delle banche e degli altri soggetti che offrono servizi di pagamento nella UE l'obbligo di accompagnare i trasferimenti di fondi con i dati identificativi dell'ordinante nonché quello di registrazione e verifica di tali dati.

Il Regolamento, che recepisce la VII Raccomandazione speciale del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) del 2003, si inserisce nel contesto delle norme in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, fra le quali si richiamano in particolare i Regolamenti CE n. 2580/2001 e n. 881/2002, la Direttiva 2005/60/CE (recepita in Italia con il d.lgs. n. 231/2007 e il d.lgs. n. 109/2007).

Il Regolamento è direttamente applicabile nell'ambito dell'Unione europea a tutte le persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento fondi o che partecipano in qualità di intermediari all'esecuzione di tali trasferimenti.

Le presenti Istruzioni sono emanate ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, entrato in vigore il 29 dicembre 2007. Esse sono volte a disciplinare nel dettaglio taluni aspetti del Regolamento, tenendo anche conto degli approfondimenti svolti in materia a livello internazionale(1).

La violazione degli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante nonché di quelli relativi alla loro registrazione e conservazione previsti dal Regolamento è punita ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 231/2007 con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

La materia è regolata:

dal Regolamento CE 1781/2006 del 15 novembre 2006;

dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (e successive modifiche ed integrazioni);

dal d.lgs 29 dicembre 2011, n. 230.

1. Definizioni.

Nel presente provvedimento si intende per:

a) «ordinante» la persona fisica o giuridica titolare di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto; in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che ordina il trasferimento di fondi;

b) «beneficiario del pagamento» la persona fisica o giuridica destinataria finale dei fondi trasferiti;

c) «prestatore di servizi di pagamento» uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;

d) «prestatore intermediario di servizi di pagamento» prestatore di servizi di pagamento che non agisce per conto né dell'ordinante né del beneficiario del pagamento, ma partecipa all'esecuzione di un trasferimento di fondi;

e) «servizi di pagamento» le seguenti attività:

1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

---

(1) In particolare sono state tenute in considerazione: le indicazioni contenute nel «Common understanding of the obligations imposed by the European Regulation 1781/2006 on the information on the payer accompanying funds transfers to payment service providers of payees» predisposto dalla Anti-Money Laundering Task Force (AMLTF) costituita in sede CEBS, CESR and CEIOPS nell'ottobre 2008; le linee guida del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria «Due diligence and transparency regarding cover payment messages related to cross-border wire transfers» del maggio 2009.

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;

6) rimessa di denaro;

7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;

8) emissione di moneta elettronica così come definita nell'art. 1, lett. h-*ter*, del TUB;

f) «trasferimento di fondi» operazione di pagamento effettuata per conto di un ordinante, in via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona;

g) «codice unico di identificazione» una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento in conformità con i protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi;

h) «conto di pagamento» un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, inclusi i trasferimenti di fondi;

i) «pagamento di copertura» trasferimento di fondi utilizzato quando non vi è un rapporto diretto tra il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario ed è quindi necessario ricorrere a una catena di rapporti (di corrispondenza o similari) tra prestatori di servizi di pagamento. In un pagamento di copertura sono coinvolti tre o più prestatori di servizi di pagamento; detto pagamento è finalizzato a dare copertura finanziaria a un messaggio inviato dal prestatore dell'ordinante a quello del beneficiario con il quale si comunica direttamente il trasferimento di fondi medesimo;

l) giornata operativa: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.

2. Ambito di applicazione.

2.1 Ambito di applicazione soggettivo.

Le presenti Istruzioni si applicano ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da prestatori di servizi di pagamento italiani nonché dalle succursali insediate in Italia di prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale in uno Stato estero.

In particolare, secondo quanto prevede la vigente normativa, le presenti Istruzioni sono rivolte ai seguenti soggetti: istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., altre autorità pubbliche, pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche.

2.2 Ambito di applicazione territoriale.

Ai sensi della vigente normativa, i riferimenti al territorio dell'Unione europea comprendono gli Stati membri dell'Unione europea nonché i seguenti Paesi o territori: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, territori francesi d'oltremare (Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Reunion), isole Azzorre, Madeira, isole Canarie, Ceuta, Melilla e Gibilterra.

Non essendo stata attivata la deroga di cui all'art. 17 del Regolamento 1781/2006, il regime semplificato previsto dall'art. 6 del medesimo Regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento stabilito in uno dei seguenti Paesi: Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, ancorché in questi paesi circolino banconote e monete in euro.

2.3 Ambito di applicazione oggettivo.

Secondo un approccio basato sul rischio e coerentemente con quanto previsto nel Regolamento, le presenti Istruzioni non si applicano ai trasferimenti di fondi effettuati attraverso carte di pagamento (ivi incluse quelle relative a prodotti di moneta elettronica), a condizione che i trasferimenti siano effettuati per l'acquisto di beni o servizi presso esercenti convenzionati (merchant) e siano accompagnati da un codice unico di identificazione che consenta di risalire all'ordinante: tale codice potrà ad esempio consistere nel codice che identifica uno strumento di pagamento nominativo, quale il PAN(2) Le presenti Istruzioni si applicano invece ai trasferimenti di fondi tra i conti di pagamento su cui insistono le relative carte, in quanto non siano finalizzati all'acquisto di beni o servizi (pagamenti cc.dd, peer-to-peer) nonché alle operazioni di avvaloramento di moneta elettronica.

Ai fini delle presenti Istruzioni le carte prepagate a spendibilità generalizzata costituiscono moneta elettronica.

Sempre seguendo il criterio della proporzionalità rispetto al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, le presenti Istruzioni non si applicano ai trasferimenti di fondi:

1. con moneta elettronica non nominativa di importo pari o inferiore a 1.000 euro (tale esenzione trova applicazione anche nei confronti delle operazioni di avvaloramento/creazione di tali strumenti);

2. prepagati tramite telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici quando l'importo non superi i 150 euro;

3. postpagati mediante telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici per l'acquisto di beni o servizi presso merchant convenzionati a condizione che: i trasferimenti siano corredati di un codice unico di identificazione che consente di risalire all'ordinante (ad esempio, il numero di telefono cellulare o l'indirizzo e-mail); il prestatore di servizi di pagamento sia soggetto agli obblighi di cui alla Direttiva 2005/60/CE;

4. effettuati tramite prelievi di contanti dal proprio conto ai quali sono equiparate le operazioni di rimborso di moneta elettronica;

5. effettuati tramite addebiti preautorizzati di un conto a favore di un altro conto di pagamento (quali ad esempio i *RID)*, purché il trasferimento di fondi sia corredato di un codice unico d'identificazione che consenta di risalire alla persona fisica o giuridica dell'ordinante;

6. effettuati tramite assegni troncati;

7. effettuati a favore di autorità pubbliche per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi;

8. in cui l'ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che operano per proprio conto;

9. effettuati in ambito nazionale sul conto di un beneficiario per il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un numero unico d'identificazione, di risalire, attraverso il medesimo beneficiario al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi;

c) l'importo della transazione non superi 1.000 euro.

Alla luce di quanto precede, e nel rispetto del limite di 1.000 euro di cui al punto 9) lettera *c)*, risultano pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento i servizi MAV, Ri.Ba. e bollettini bancari e postali sia nel caso di pagamento mediante addebito di un conto sia nel caso di pagamento in contanti. Sono infine esclusi i versamenti di contante su un conto di pagamento.

Nel caso di trasferimento fondi per finalità di investimento/disinvestimento in valori mobiliari (ad es., sottoscrizione o rimborso di quote o azioni di OICR e di fondi pensione), le presenti Istruzioni trovano applicazione nei rapporti tra il cliente e il prestatore di servizi di pagamento che effettua il trasferimento. Resta escluso dall'ambito d'applicazione il trasferimento effettuato dal prestatore di servizi di pagamento a favore della banca depositaria e da quest'ultima all'intermediario che effettua l'operazione d'investimento, e viceversa.

3. Profili organizzativi.

---

(2) Il PAN (primary account number) è il codice identificativo univoco della carta di pagamento (sia di debito che di credito).
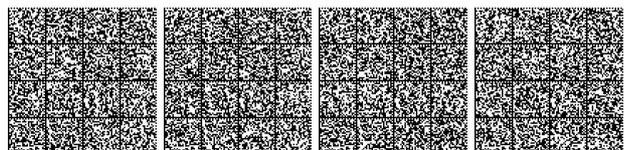
I criteri applicativi, le misure organizzative, le procedure e i controlli relativi all'adempimento degli obblighi del regolamento e delle presenti istruzioni sono definiti secondo i principi di proporzionalità — in correlazione con la natura, le dimensioni e la complessità delle attività di ciascun intermediario — e dell'approccio basato sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutato alla luce dei fattori rilevanti, tra cui quelli indicati nell'art. 20 del d.lgs. 231/2007.

La definizione delle linee di policy, delle procedure e dei processi di cui ai paragrafi successivi avverrà nell'ambito dei più generali compiti degli organi aziendali così come individuati alla luce delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 10 marzo 2011 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a tini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'insieme degli adempimenti previsti dal regolamento e disciplinati nei paragrafi successivi formeranno altresì oggetto di apposite verifiche da parte degli organi aziendali a ciò deputati nell'ambito del più generale quadro delineato dal succitato provvedimento.

4. Rapporti con la normativa in materia di Archivio Unico Informatico.

Alla luce delle diverse finalità e del diverso ambito di applicazione, per i soggetti destinatari della disciplina contenuta nel «Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» gli adempimenti previsti dal Regolamento e disciplinati dalle presenti istruzioni non fanno venire meno gli obblighi contenuti nel suddetto provvedimento.

Resta ferma la possibilità, per i soggetti obbligati, di avvalersi dei dati registrati nell'archivio unico informatico per adempiere gli obblighi previsti dalle presenti Istruzioni.

Capitolo II

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante

Premessa.

L'obiettivo del Regolamento è quello di assicurare l'accesso alle informazioni relative ai nominativi dei soggetti coinvolti nei trasferimenti di fondi in qualunque fase del trasferimento medesimo da parte delle autorità investigative e di quelle deputate alla prevenzione e al contrasto delle attività di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante che genera il trasferimento di fondi è quindi responsabile della completezza e affidabilità delle informazioni inserite nel messaggio di pagamento, perchè ha il contatto diretto con l'ordinante. I suoi obblighi consistono quindi: nell'identificazione dell'ordinante, nella verifica dei dati acquisiti, nell'inserimento degli stessi nel messaggio di pagamento e nella loro registrazione.

1. Acquisizione dei dati.

I dati informativi che devono essere acquisiti per l'inserimento nei messaggi di pagamento consistono nel nome e cognome dell'ordinante (ovvero nella ragione sociale), nel suo indirizzo e nel suo numero di conto. L'indirizzo può essere sostituito dall'indicazione del luogo e della data di nascita dell'ordinante ovvero da un numero identificativo assegnatogli dal suo prestatore di servizi di pagamento, ovvero dal numero di un documento di identità; ove l'ordinante non intrattenga un rapporto di conto con il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale per l'esecuzione del trasferimento di fondi, le informazioni relative al conto vengono sostituite da un codice unico di identificazione che consente di far risalire il trasferimento univocamente all'ordinante.

I clienti sono tenuti a fornire ai prestatori di servizi di pagamento tutte le informazioni necessarie a questi ultimi per adempiere agli obblighi di identificazione; in linea con quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2007, ove non sia possibile acquisire i suddetti dati il prestatore di servizi di pagamento si astiene dall'eseguire l'operazione.

Resta ferma la possibilità per i soggetti obbligati di avvalersi dei dati raccolti in ossequio alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2007 in tema di adeguata verifica della clientela per adempiere gli obblighi del presente paragrafo.

2. Verifica dei dati.

Quando il trasferimento di fondi è effettuato a valere su un conto di pagamento, l'obbligo di verifica dei dati informativi relativi all'ordinante si riterrà adempiuto quando sia stata già eseguita l'identificazione in occasione dell'apertura del conto e i dati informativi ottenuti con tale verifica siano stati archiviati in conformità con quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2007. Per i trasferimenti di fondi non eseguiti a valere su un conto, a garanzia dell'affidabilità delle informazioni contenute nei messaggi, prima di eseguire il trasferimento medesimo il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante deve verificare le informazioni relative a quest'ultimo attraverso documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. A tal fine potrà utilizzare, ad esempio, archivi camerali, albi ed elenchi di soggetti autorizzati, comunicazioni rese al pubblico ai sensi della normativa di settore, quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti, siti web di organismi ed autorità pubbliche, anche esteri.

Secondo il principio di proporzionalità rispetto al rischio, l'obbligo di verifica dei dati informativi relativi all'ordinante non trova applicazione per i trasferimenti di fondi non eseguiti a valere su un conto quando questi siano di importo pari o inferiore a 1.000 euro; l'obbligo di verifica va tuttavia adempiuto in caso di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nonché nel caso di frazionamento dell'operazione in più trasferimenti di fondi che, sommati, superino l'importo di 1.000 euro.

I dati informativi sull'ordinante devono essere sempre inseriti nei messaggi di pagamento, anche nei casi in cui non sussista l'obbligo di verifica di tali dati.

3. Conservazione dei dati.

I dati informativi relativi all'ordinante acquisiti dal prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale vengono registrati in un archivio e conservati per un periodo di 5 anni.

4. Trasferimenti di fondi all'interno dell'Unione europea.

Il regolamento prevede un regime meno stringente per i trasferimenti di fondi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante sia quello del beneficiario siano stabiliti nell'Unione europea, trattandoli alla stregua di pagamenti nazionali. In tale caso, i dati informativi relativi all'ordinante che devono essere inseriti nei messaggi di pagamento possono limitarsi al solo numero di conto o, nel caso in cui l'ordinante non intrattenga un rapporto di conto con il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale, da un codice unico di identificazione assegnato dal prestatore di servizi che consenta di risalire univocamente all'ordinante.

In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante fornisce al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che ne faccia richiesta i dati informativi completi relativi all'ordinante — ovvero li mette a sua disposizione in modo da consentirne l'acquisizione — entro tre giornate operative dalla ricezione della richiesta. Restano fermi gli obblighi di identificazione e verifica dei dati di cui al paragrafo precedente.

5. Trasferimenti di fondi destinati all'esterno dell'Unione europea.

I trasferimenti di fondi diretti a un prestatore di servizi di pagamento stabilito all'esterno dell'Unione europea devono essere sempre accompagnati dai dati informativi completi relativi all'ordinante.

Nel caso di pagamenti raggruppati (cc.dd. «pagamenti batch») che provengano tutti da uno stesso ordinante i dati informativi completi relativi all'ordinante medesimo non sono inseriti nei singoli messaggi di pagamento, ma possono essere inseriti anche solo nel file di raggruppamento, a condizione che il singolo pagamento rechi il numero di conto dell'ordinante o un codice unico di identificazione.

Capitolo III

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario

Premessa.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario deve adempiere a una serie di obblighi che rappresentano il naturale complemento a quelli di cui al Capitolo II delle presenti istruzioni. In primo luogo deve verificare che nel messaggio di trasferimento di fondi siano presenti i dati informativi relativi all'ordinante, deve quindi adoperarsi per ottenere le informazioni eventualmente mancanti nei messaggi di trasferimento di fondi ricevuti e conservare i dati in essi contenuti.

1. Verifica della completezza (lei dati informativi relativi all'ordinante.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario deve dotarsi di procedure che gli consentano di accertare l'incompletezza o l'inattendibilità dei dati relativi all'ordinante che devono essere presenti nei messaggi di trasferimento fondi ricevuti. Si precisa che il messaggio
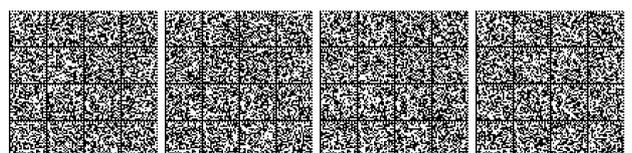
recante informazioni inattendibili equivale a un messaggio incompleto. A tal fine:

si accerta che i campi del messaggio di trasferimento fondi siano riempiti in conformità con le regole di messaggistica utilizzate dal sistema di pagamento attraverso il quale è stato eseguito il trasferimento di fondi. I controlli a ciò deputati non garantiscono automaticamente che le informazioni inserite nei campi dei messaggi di trasferimento fondi siano attendibili: è quindi raccomandata l'applicazione di filtri atti ad individuare le informazioni palesemente inattendibili o prive di significato (ad es. nomi di fantasia, combinazioni di lettere prive di significato, presenza di numeri in campi nei quali si presume debbano invece essere presenti caratteri alfabetici), anche sulla base dell'esperienza maturata nel tempo;

periodicamente effettua controlli ex-post a campione sui pagamenti ricevuti per l'individuazione di messaggi incompleti o palesemente inattendibili che non siano stati individuati con i sistemi di controllo di cui al punto precedente. In occasione di tali verifiche campionarie è prestata particolare attenzione ai messaggi di trasferimento fondi provenienti da prestatori di servizi di pagamento che abbiano già inviato messaggi incompleti o palesemente inattendibili o che siano considerati rischiosi (ad esempio perché insediati in Paesi o territori a rischio(3)).

La responsabilità della veridicità delle informazioni trasmesse resta in capo al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante.

2. Adempimenti nel caso di ricezione di messaggi di trasferimento fondi nei quali i dati informativi relativi all'ordinante manchino o siano incompleti.

2.1 Adempimenti organizzativi.

Ove, nell'eseguire i controlli di cui al paragrafo precedente, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si renda conto che le informazioni contenute in un messaggio di trasferimento fondi da lui ricevuto sono incomplete o palesemente inattendibili egli deve alternativamente:

a) respingere il trasferimento fondi, oppure;

b) chiedere le informazioni mancanti al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante. In attesa della ricezione delle informazioni mancanti il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario esegue il pagamento accreditando i fondi sul conto del beneficiario o mettendoli a sua disposizione secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 23 del d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 e relative misure di attuazione. Non è invece possibile trattenere i fondi ricevuti in attesa della comunicazione delle informazioni mancanti, in quanto tale condotta sarebbe in contrasto con tale disciplina.

I prestatori di servizi di pagamento definiscono policy aziendali da seguire in caso di ricezione di messaggi di trasferimento fondi incompleti; in particolare sono definiti criteri idonei a distinguere i trasferimenti fondi che saranno eseguiti direttamente e quelli che saranno respinti. I suddetti criteri informano le procedure e i processi interni di cui il prestatore di servizi di pagamento deve dotarsi per ottemperare agli obblighi delle presenti istruzioni. Nel definire tali criteri si tiene conto degli obblighi di legge e regolamento applicabili, in particolare di quelli derivanti dai Regolamenti comunitari n. 2580/2001, n. 881/2002, n. 110 del 2008.

2.2 Rigetto di un pagamento incompleto.

Quando decide di respingere un pagamento incompleto, il prestatore di servizi di pagamento dà conto del motivo della decisione al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante. In tal caso non ricorre l'obbligo di chiedere le informazioni mancanti.

Nel caso in cui respinga un pagamento incompleto, il prestatore di servizi di pagamento non incorre nelle responsabilità previste dall'art. 25, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 11/2010 né è soggetto all'obbligo di cui al comma 7 del medesimo articolo.

L'incompletezza di un messaggio di trasferimento fondi non costituisce di per sé motivo per ritenere l'operazione sospetta e segnalarla all'Unità di informazione finanziaria: i prestatori di servizi di pagamento considerano di effettuare una segnalazione all'Unità di informazione finanziaria, a norma dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007, soltanto quando sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche avvalendosi degli indicatori di anomalia di cui al citato articolo del d.lgs. n. 231/2007.

L'incompletezza di un pagamento costituisce inoltre un elemento da tenere in considerazione per valutare il carattere sospetto di altre operazioni collegate al pagamento medesimo. Per la valutazione del carattere sospetto di un pagamento e delle operazioni ad esso collegate (ad es. pluralità di pagamenti riferibili a uno stesso soggetto ordinante o beneficiario), nonché per l'eventuale segnalazione degli stessi all'Unità di informazione finanziaria, i prestatori di servizi di pagamento si avvalgono degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007.

2.3 Esecuzione di un pagamento incompleto.

Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento esegua un pagamento incompleto o non attendibile, deve chiedere le informazioni mancanti al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante senza indugio dopo l'esecuzione dell'operazione. Nella richiesta di informazioni viene indicato il termine entro il quale dette informazioni devono essere ricevute: tale termine non deve comunque eccedere le sette giornate operative. Si potrà concedere un lasso di tempo maggiore ai prestatori di servizi di pagamento stabiliti all'esterno dell'Unione europea.

Una volta ottenute le informazioni mancanti o scaduto il termine fissato senza che queste siano state ricevute, il prestatore di servizi di pagamento valuta il carattere sospetto dell'operazione sulla base dei criteri esposti nel paragrafo precedente.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile per l'esecuzione in buona fede di un pagamento che non avrebbe eseguito se il relativo messaggio avesse contenuto le informazioni complete sull'ordinante.

Il prestatore di servizi di pagamento definisce policy e procedure da seguire a seguito della richiesta di informazioni complete sull'ordinante al prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento deve essere in grado di dimostrare che le policy e le procedure interne sono adeguate ad assicurare il rispetto del Regolamento e delle presenti istruzioni e che la loro applicazione è efficace allo scopo; a tal fine deve essere registrata ogni richiesta di informazioni, la risposta ottenuta o la mancata ricezione della risposta.

Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento non abbia ricevuto una risposta soddisfacente entro il termine fissato nella richiesta di informazioni, invia un sollecito al prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante indicando un nuovo termine entro il quale rispondere. Nel sollecito il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è informato che, in caso di mancata risposta entro il nuovo termine fissato, verrà assoggettato a forme di monitoraggio specifiche in considerazione dell'elevato profilo di rischio assegnatogli e, ove non sia già previsto nel contratto che disciplina i rapporti tra il prestatore di servizi dell'ordinante e il prestatore di servizi del beneficiario, che potranno essere adottate le misure di cui al paragrafo successivo. Nel caso in cui più richieste vengano inviate a uno stesso prestatore di servizi di pagamento, esse potranno essere raggruppate.

2.4 Sistematico inadempimento dell'obbligo di fornire le complete informazioni sull'ordinante.

Nel caso di sistematico inadempimento da parte di un prestatore di servizi di pagamento di inserire nei messaggi di trasferimento fondi le informazioni sull'ordinante, il prestatore di servizi del beneficiario deve:

1. inviargli un richiamo con il quale gli comunica che è stato classificato come controparte sistematicamente inadempiente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento;

2. segnalare la circostanza alla Banca d'Italia, Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti(4) mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo smp@pec.bancaditalia.it. Tale segnalazione dovrà recare l'oggetto «Segnalazione Regolamento 1781/2006» e contenere i seguenti elementi informativi: denominazione del prestatore di servizi di pagamento sistematicamente inadempiente, Stato nel quale il prestatore di servizi di pagamento sistematicamente inadempiente ha la propria sede legale, sintetica descrizio-

(3) Si tratta di Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, (quelli) indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

(4) Tale segnalazione non costituisce una segnalazione di operazione sospetta ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2007 in quanto il prestatore di servizi di pagamento sistematicamente inadempiente all'obbligo di inserire le informazioni sull'ordinante nei messaggi di trasferimento fondi non è per ciò stesso sospettato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
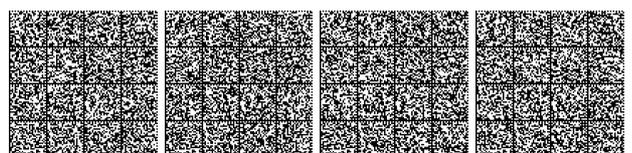
ne delle motivazioni che hanno indotto a qualificare come sistematicamente inadempiente il prestatore di servizi di pagamento.

3. applicare misure rafforzate di adeguata verifica ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del d.lgs. del 21 novembre 2007 n. 231, salvo che ricorrano motivate ragioni per escluderle.

I prestatori di servizi di pagamento definiscono i criteri al ricorrere dei quali un prestatore di servizi di pagamento viene considerato sistematicamente inadempiente all'obbligo di fornire le complete informazioni sull'ordinante. Per l'individuazione dell'inadempimento sistematico si tiene conto dei seguenti aspetti:

il livello di collaborazione in occasione di richieste di informazioni mancanti o inattendibili;

il superamento di un determinato numero o di una determinata percentuale di messaggi di trasferimento fondi incompleti o contenenti informazioni palesemente non attendibili sull'ordinante inviati;

il superamento di un determinato numero o di una determinata percentuale di messaggi di trasferimento tondi incompleti o recanti informazioni palesemente inattendibili inviati in un determinato arco di tempo dopo che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha inviato un certo numero di richieste di integrazione di informazioni mancanti o palesemente inattendibili.

Il Regolamento prevede che, dopo reiterati richiami il prestatore di servizi di pagamento debba respingere tutti i pagamenti provenienti da un prestatore di servizi di pagamento sistematicamente inadempiente ai sensi del presente paragrafo o, in alternativa, limitare (ad esempio escludendo l'operatività connessa con la ricezione di messaggi di pagamento) o interrompere i rapporti con lo stesso. La scelta della contromisura da prendere è nella piena discrezionalità del prestatore di servizi di pagamento. Ove vi sia un rapporto di corrispondenza con il prestatore sistematicamente inadempiente ai sensi del presente paragrafo, l'inadempimento sistematico viene tenuto presente nella gestione del rischio connesso a tale rapporto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del d.lgs. del 21 novembre 2007 n. 231.

2.5 Conservazione dei dati.

I dati relativi all'ordinante contenuti nei messaggi di trasferimento fondi ricevuti vengono conservati dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario per cinque anni.

Capitolo IV

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento intermediario

Premessa.

Il Regolamento assegna un ruolo circoscritto ai prestatori di servizi di pagamento intermedi, che devono limitarsi ad assicurare che le informazioni relative all'ordinante presenti nei messaggi di trasferimento fondi non vadano perse nelle fasi intermedie di esecuzione del trasferimento di fondi.

1. Trasmissione dei dati dell'ordinante e del beneficiario insieme al trasferimento di fondi.

Il prestatore di servizi di pagamento che interviene come mero intermediario nell'esecuzione di un trasferimento di fondi, non avendo rapporti diretti né con l'ordinante né con il beneficiario del trasferimento, assicura che i dati presenti nel messaggio di trasferimento fondi ricevuti siano mantenuti nel messaggio che egli ritrasmette.

Il prestatore intermediario non deve omettere, cancellare o alterare in alcun modo le informazioni presenti nei messaggi di trasferimento fondi ricevuti e ritrasmessi.

2. Limitazioni tecniche.

Un prestatore di servizi di pagamento può avvalersi di un sistema la cui messaggistica non consente la trasmissione delle informazioni complete relative all'ordinante per inoltrare un trasferimento fondi disposto da un prestatore di servizi di pagamento stabilito in un Paese extracomunitario al prestatore di servizi del beneficiario stabilito nell'Unione europea.

Il prestatore di servizi di pagamento che inoltra il trasferimento fondi —ove a conoscenza della circostanza che le informazioni sull'ordinante sono incomplete o palesemente inattendibili — può utilizzare un sistema di pagamento con le limitazioni tecniche di cui al paragrafo precedente solo se in grado, con qualsiasi mezzo concordato, di informare il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il messaggio di trasferimento fondi è incompleto; in caso contrario l'operazione deve essere rigettata.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi, il prestatore di servizi di pagamento intermediario — ove si avvalga di un sistema di pagamento la cui messaggistica non consente la trasmissione delle informazioni complete relative all'ordinante — fornisce tutte le informazioni ricevute, ovvero le mette a disposizione in modo da consentirne l'acquisizione, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che ne faccia richiesta entro tre giornate operative dalla ricezione della richiesta medesima.

Il prestatore di servizi di pagamento intermediario che si avvale di sistemi di pagamento la cui messaggistica non consente la trasmissione delle informazioni complete relative all'ordinante pone in essere gli opportuni accorgimenti atti a individuare le operazioni con dati incompleti o palesemente inattendibili al fine di adempiere correttamente a quanto previsto nel presente paragrafo.

3. Conservazione dei dati.

Il prestatore di servizi di pagamento intermediario conserva tutte le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo precedente per cinque anni.

Capitolo V

Pagamenti di copertura

Premessa.

Il presente capitolo disciplina aspetti specifici relativi ai cc.dd. pagamenti di copertura (noti anche come cover payments) la cui peculiarità consiste nel fatto che le informazioni relative a ordinante e beneficiario della transazione viaggiano tipicamente in un messaggio — che non transita necessariamente in un sistema di pagamento — diverso da quello relativo alla movimentazione dei fondi. Per tale ragione nel presente Capitolo si ha riguardo, oltre che al Regolamento CE n. 1781/2006, alle linee guida emanate nel mese di maggio 2009 dal Comitato di Vigilanza bancaria della Banca dei Regolamenti Internazionali. Poiché i pagamenti di copertura sono tipicamente utilizzati in presenza di rapporti di corrispondenza collegati tra più prestatori di servizi di pagamento, a questi si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 28 del d.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231.

Le presenti istruzioni non si applicano ai pagamenti di copertura scambiati all'interno dell'Unione europea.

1. Messaggistica utilizzata.

I prestatori di servizi di pagamento non possono utilizzare messaggi di trasferimento fondi specifici al solo fine di evitare che le informazioni relative ad ordinante e beneficiario siano visibili da altri prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione del trasferimento fondi. Per tale ragione, ad esempio, nell'esecuzione di pagamenti di copertura mediante la rete SWIFT, dovrà essere utilizzato il messaggio MT202 COV anziché il messaggio MT202.

2. Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante.

Il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante assicura che nel messaggio di trasferimento fondi di copertura inviato a un prestatore intermediario siano presenti sia le informazioni complete relative all'ordinante, sia quelle relative al beneficiario che vengono trasmesse a parte direttamente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

Sulla base di quanto dichiarato dal cliente ordinante, le informazioni relative al beneficiario comprendono nome, cognome, numero di conto. Ove l'ordinante non sia in possesso di quest'ultima informazione essa potrà essere sostituita dal luogo e data di nascita del beneficiario ovvero da ogni altra informazione utile a individuare univocamente il beneficiario.

L'inserimento di ulteriori dati informativi relativi al beneficiario viene effettuato quando ciò possa contribuire a limitare il rischio di erroneo congelamento, blocco o respingimento dei fondi del beneficiario, ovvero di ritardi nell'esecuzione del pagamento di copertura.

3. Obblighi dei prestatori intermediari.

3.1 Verifica della completezza e attendibilità dei messaggi di trasferimento fondi.
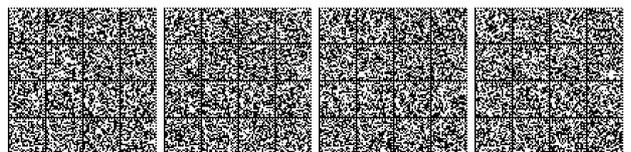
I prestatori di servizi di pagamento intermediari in un pagamento di copertura devono dotarsi di policy aziendali e procedure in grado di individuare i messaggi di copertura che non rechino le informazioni relative all'ordinante e al beneficiario. Nel caso in cui i messaggi di copertura ricevuti risultino incompleti o palesemente inattendibili, deve essere adottata una delle seguenti misure:

1. rifiuto del pagamento incompleto:

2. richiesta delle informazioni mancanti al prestatore dell'ordinante o a quello che ha eseguito la fase immediatamente precedente del pagamento di copertura.

Nel secondo caso il prestatore di servizi di pagamento può comunque fare proseguire l'operazione.

In entrambi i casi viene valutata l'opportunità di segnalare l'operazione come sospetta all'Unità di Informazione Finanziaria.

Nel caso in cui vi siano già stati episodi di messaggi incompleti o palesemente inattendibili provenienti dal medesimo prestatore di servizi di pagamento o qualora il corrispondente rifiuti di fornire le informazioni mancanti, il prestatore di servizi di pagamento valuta di limitare o interrompere il rapporto di corrispondenza in questione.

Le ragioni che hanno determinato la scelta sul comportamento da tenere di seguito alla ricezione di un messaggio di trasferimento fondi di copertura incompleto sono documentate.

I prestatori di servizi di pagamento intermediari non sono obbligati a verificare la congruenza tra la messaggistica utilizzata dal prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e la tipologia di pagamento sottostante.

3.2 Controllo dei dati nominativi elencati nelle liste per il congelamento o il blocco dei fondi.

Viene verificata la presenza dei nominativi dell'ordinante e del beneficiario presenti nei messaggi di trasferimento fondi di copertura nelle liste nominative pubbliche consultabili mediante link sul sito della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria. Qualora ricorrano soggetti specificamente designati all'interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dovranno essere applicati gli obblighi di congelamento, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Restano salvi gli obblighi di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria qualora le risultanze del controllo conducano alla individuazione di anomalie e incongruenze che possono indurre al sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il controllo dei nominativi può essere omesso in quanto effettuato dal corrispondente del prestatore di servizi di pagamento intermediario in un pagamento di copertura in una delle seguenti ipotesi:

le liste sulla base delle quali effettuare i controlli sono le stesse nei diversi paesi in cui sono stabiliti i due prestatori di servizi di pagamento;

il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e gli intermediari coinvolti nel pagamento di copertura appartengono al medesimo gruppo e tutti i componenti del gruppo utilizzano un'unica lista, definita dalla capogruppo, che comprende tutti i nominativi previsti dalle liste applicabili nei diversi paesi in cui sono stabiliti i diversi prestatori di servizi di pagamento appartenenti al gruppo;

il prestatore di servizi dell'ordinante verifica su base volontaria la presenza dei nominativi di ordinante e beneficiario nelle liste applicabili nei paesi in cui sono stabiliti i prestatori intermediari coinvolti nell'esecuzione del pagamento di copertura ed invia il pagamento solo nel caso in cui il controllo medesimo abbia esito negativo.

Resta ferma la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento delegante per l'adempimento degli obblighi di verifica dei nominativi di cui al presente paragrafo.

12A10514

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Archiviazione del progetto di terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) e delle relative opere marine da realizzarsi nel golfo di Taranto.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0000455 del 6 settembre 2012 è stato archiviato il progetto di terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) e delle relative opere marine da realizzarsi nel golfo di Taranto, presentato dalla società Gas Natural Internacional SDG, S.A. con sede in Avda. De America n.38, 28028 Madrid, Spagna.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul portale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: «http://www.va.minambiente.it»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A10527

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento della Società Arkema S.r.l., in Venezia.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DVA_DFC - 2012 - 0000482 del 19 settembre 2012, è stata rilasciata alla Società Arkema S.r.l., con sede legale in Rho (MI), Via Pregnana, n. 63, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico ubicato nel Comune di Venezia, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

12A10529

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento della Società COEM S.p.A., in Ravenna.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA_DEC - 2012 - 0000481 del 19 settembre 2012, è stata rilasciata alla Società COEM S.p.A., con sede legale in Bologna. Via Amendola. n. 10, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico ubicato nel Comune di Ravenna, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

12A10530

Archiviazione del progetto di realizzazione della centrale termoelettrica da 760 MW a ciclo combinato a gas di Ronco all'Adige.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2012-0000462 del 13 settembre 2012 è stato archiviato il progetto di realizzazione della centrale termoelettrica da 760 MW a ciclo combinato a gas di Ronco all'Adige (VR), presentato dalla società Adige Energia S.r.l. con sede in Via Vincenzo Monti, 12, 20123, Milano.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul portale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: «http://www.va.minambienteit»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A10531

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002984/XVJ(53) del 4 settembre 2012 il manufatto denominato: «Due File Senatore 90» (massa attiva g 574,00), su istanza del sig. Senatore Carmine, titolare della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta «Senatore Carmine» sita in Loc. San Martino - Cava de' Tirreni (Salerno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008906/XVJ(53) del 4 settembre 2012 i manufatti esplosivi denominati:

«Stutata Senatore 210-tremolante bianco» (massa attiva g 4275,00);

«Stutata Senatore 210-salice bianco» (massa attiva g 4275,00);

«Stutata Senatore 210-rosso» (massa attiva g 4275,00);

«Stutata Senatore 210-blu» (massa attiva g 4275,00);

«Stutata Senatore 210-verde» (massa attiva g 4275,00);

«Stutata Senatore 210-pioggia nera» (massa attiva g 4275,00);

«Stutata Senatore 210-viola» (massa attiva g 4275,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Senatore Carmine, titolare della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta «Senatore Carmine» sita in Loc. San Martino - Cava de' Tirreni (Salerno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008903/XVJ(53) del 4 settembre 2012 il manufatto denominato: «Due File Senatore 80» (massa attiva g 400,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Senatore Carmine, titolare della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta «Senatore Carmine» sita in Loc. San Martino - Cava de' Tirreni (Salerno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002987/XVJ(53) del 4 settembre 2012 il manufatto denominato: «Due File Senatore 100» (massa attiva g 746,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Senatore Carmine, titolare della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta «Senatore Carmine» sita in Loc. San Martino - Cava de' Tirreni (Salerno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003830/XVJ(53) del 4 settembre 2012 il manufatto denominato: «bomba Morsani a 12 lamponi calibro D=90 mm; H=262.0 mm» (massa attiva g 645,5) è riconosciuto, su istanza del sig. Morsani Bernardino titolare, in nome e per conto della «Pirotecnica Morsani s.r.l.», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (Rieti) - loc. Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003989/XVJ(53) del 4 settembre 2012 i manufatti esplodenti denominati:

Bomba Morsani a rullo colore rosso calibro D=90.0.mm; H=215.0 mm (massa attiva g 768,5);

Bomba Morsani a rullo colore verde calibro D=90.0.mm; H=215.0 mm (massa attiva g 768,5);

Bomba Morsani a rullo colore celeste calibro D=90.0.mm; H=215.0 mm (massa attiva g 768,5);

Bomba Morsani a rullo colore blu calibro D=90.0.mm; H=215.0 mm (massa attiva g 768,5);

Bomba Morsani a rullo colore viola calibro D=90.0.mm; H=215.0 mm (massa attiva g 768,5);
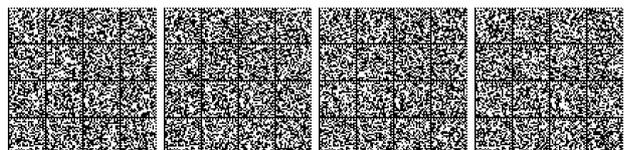
Bomba Morsani a rullo colore tremolante giallo calibro D=90.0.mm; H=215.0 mm (massa attiva g 768,5);

Bomba Morsani a rullo colore tremolante bianco calibro D=90.0.mm; H=215.0 mm (massa attiva g 768,5);

Bomba Morsani a rullo colore pampanella calibro D=90.0.mm; H=215.0 mm (massa attiva g 768,5);

Bomba Morsani a rullo colore cedro D=90.0.mm; H=215.0 mm (massa attiva g 768,5);

Bomba Morsani a rullo colore bianco D=90.0.mm; H=215.0 mm (massa attiva g 768,5),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino titolare, in nome e per conto della «Pirotecnica Morsani s.r.l.», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (Rieti) - loc. Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006207/XVJ(53)11 del 4 settembre 2012 i manufatti esplodenti denominati:

«Stucchio Morsani colore rosso calibro D=68.0 mm; H=146.0 mm» (massa attiva g 256,3);

«Stucchio Morsani colore tremolante giallo calibro D=68.0 mm; H=146.0 mm» (massa attiva g 308,3);

«Stucchio Morsani colore tremolante bianco calibro D=68.0 mm; H=146.0 mm» (massa attiva g 319,3);

«Stucchio Morsani colore cedro calibro D=68.0 mm; H=146.0 mm» (massa attiva g 277,3);

«Stucchio Morsani colore pioggia bianca calibro D=68.0 mm; H=146.0 mm» (massa attiva g 313,3);

«Stucchio Morsani colore verde calibro D=68.0 mm; H=146.0 mm» (massa attiva g 243,3);

«Stucchio Morsani colore celeste calibro D=68.0 mm; H=146.0 mm» (massa attiva g 337,3);

«Stucchio Morsani colore pampanella calibro D=68.0 mm; H=146.0 mm» (massa attiva g 295,3);

«Stucchio Morsani colore pioggia oro calibro D=68.0 mm; H=146.0 mm» (massa attiva g 273,3),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino titolare, in nome e per conto della «Pirotecnica Morsani s.r.l.», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (Rieti) - loc. Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005910/XVJ(53)11 del 4 settembre 2012 i manufatti esplodenti denominati:

«Bomba Morsani a serpentelli colore rosso calibro D=90.0 mm; H=170.0 mm» (massa attiva g 373,5);

«Bomba Morsani a serpentelli colore verde calibro D=90.0 mm; H=170.0 mm» (massa attiva g 373,5);

«Bomba Morsani a serpentelli colore bianco calibro D=90.0 mm; H=170.0 mm» (massa attiva g 373,5);

«Bomba Morsani a serpentelli colore giallo calibro D=90.0 mm; H=170.0 mm» (massa attiva g 373,5);

«Bomba Morsani a serpentelli colore arancio calibro D=90.0 mm; H=170.0 mm» (massa attiva g 373,5),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino titolare, in nome e per conto della «Pirotecnica Morsani s.r.l.», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (Rieti) - loc. Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005908/XVJ(53)11 del 4 settembre 2012 i manufatti esplodenti denominati:

«Bomba Morsani a razzetti colore arancio calibro D=90.0 mm; H=185.0 mm» (massa attiva g 470,5);

«Bomba Morsani a razzetti colore verde calibro D=90.0 mm; H=185.0 mm» (massa attiva g 470,5);

«Bomba Morsani a razzetti colore giallo calibro D=90.0 mm; H=185.0 mm» (massa attiva g 470,5);

«Bomba Morsani a razzetti colore bianco calibro D=90.0 mm; H=185.0 mm» (massa attiva g 470,5);

«Bomba Morsani a razzetti colore rosso calibro D=90.0 mm; H=185.0 mm» (massa attiva g 470,5),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino titolare, in nome e per conto della «Pirotecnica Morsani s.r.l.», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (Rieti) - loc. Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005905/XVJ(53)11 del 4 settembre 2012 i manufatti esplodenti denominati:

«Bomba Morsani a pupatelle colore blu calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9);

«Bomba Morsani a pupatelle colore rosso calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9);

«Bomba Morsani a pupatelle colore viola calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9);

«Bomba Morsani a pupatelle colore celeste calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9);

«Bomba Morsani a pupatelle colore cedro calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9);

«Bomba Morsani a pupatelle colore arancio calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9);

«Bomba Morsani a pupatelle colore giallo calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9);

«Bomba Morsani a pupatelle colore tremolante giallo calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9);

«Bomba Morsani a pupatelle colore tremolante bianco calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9);

«Bomba Morsani a pupatelle colore verde calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9);

«Bomba Morsani a pupatelle colore pampanella calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9);

«Bomba Morsani a pupatelle colore salice oro calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9);

«Bomba Morsani a pupatelle colore oro calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9);

«Bomba Morsani a pupatelle colore spiga calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9);

«Bomba Morsani a pupatelle colore bianco calibro D=154.0 mm; H=370.0 mm» (massa attiva g 1904,9),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino titolare, in nome e per conto della «Pirotecnica Morsani s.r.l.», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte (Rieti) - loc. Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/007410/XVJ(53) del 4 settembre 2012 i manufatti esplodenti denominati:

BC 75/4 tremolante bianco Di Giacomo (massa attiva g 311);

BC 75/4 tremolante giallo Di Giacomo (massa attiva g 303);

BC 75 multicolore Di Giacomo (massa attiva g 224);

BC 75 salice argento Di Giacomo (massa attiva g 244);

BC 75 salice oro Di Giacomo (massa attiva g 194);

BC 100 lupo rosso Di Giacomo (massa attiva g 424);

BC 100 lupo verde Di Giacomo (massa attiva g 424);

BC 100 farfalla un giro Di Giacomo (massa attiva g 303);

BC 130*** più colpo Di Giacomo (massa attiva g 1751,5);

BC 130/B.9 Di Giacomo (massa attiva g 1640);

BC 130/8* Di Giacomo (massa attiva g 1635,5);

BC 130/*** 3 colpi Di Giacomo (massa attiva g 2347);

BC 130/4** più colpo Di Giacomo (massa attiva g 1913);

BC 160/4 + colpo Di Giacomo (massa attiva g 3994);

BC 175 stutata lampi Di Giacomo (massa attiva g 3736),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di prodotti esplodenti in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Villa Cipressi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun articolo, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009105/XVJ(53) del 4 settembre 2012 i manufatti esplodenti denominati:

Tracciante Coop Romano 50 tremolante bianco (massa attiva g 135);

Tracciante Coop Romano 50 salice bianco (massa attiva g 135);

Tracciante Coop Romano 50 rosso (massa attiva g 135);

Tracciante Coop Romano 50 blu (massa attiva g 135);

Tracciante Coop Romano 50 verde (massa attiva g 135);

Tracciante Coop Romano 50 pioggia nera (massa attiva g 135);

Tracciante Coop Romano 50 viola (massa attiva g 135);

Tracciante Coop Romano 50 tremolante giallo (massa attiva g 135);

Tracciante Coop Romano 50 titanio (massa attiva g 135),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Romano Stanislao - titolare, in nome e per conto della «Società Cooperativa Romano - Società Cooperativa», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti in Angri (Salerno) - loc. Montetaccaro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009108/XVJ(53) del 4 settembre 2012 i manufatti esplodenti denominati:

Fermata 12 Coop Romano 160 tremolante bianco (massa attiva g 3305);

Fermata 12 Coop Romano 160 salice bianco (massa attiva g 3305);

Fermata 12 Coop Romano 160 rosso (massa attiva g 3305);

Fermata 12 Coop Romano 160 blu (massa attiva g 3305);

Fermata 12 Coop Romano 160 verde (massa attiva g 3305);

Fermata 12 Coop Romano 160 pioggia nera (massa attiva g 3305);

Fermata 12 Coop Romano 160 viola (massa attiva g 3305);

Fermata 12 Coop Romano 160 tremolante giallo (massa attiva g 3305),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Romano Stanislao - titolare, in nome e per conto della «Società Cooperativa Romano - Società Cooperativa», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti in Angri (Salerno) - loc. Montetaccaro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009112/XVJ(53) del 4 settembre 2012 i manufatti esplodenti denominati:

Fermata 8 Coop Romano 160 tremolante bianco (massa attiva g 2685);

Fermata 8 Coop Romano 160 salice bianco (massa attiva g 2685);

Fermata 8 Coop Romano 160 rosso (massa attiva g 2685);

Fermata 8 Coop Romano 160 blu (massa attiva g 2685);

Fermata 8 Coop Romano 160 verde (massa attiva g 2685);

Fermata 8 Coop Romano 160 pioggia nera (massa attiva g 2685);

Fermata 8 Coop Romano 160 viola (massa attiva g 2685);

Fermata 8 Coop Romano 160 tremolante giallo (massa attiva g 2685),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Romano Stanislao - titolare, in nome e per conto della «Società Cooperativa Romano - Società Cooperativa», della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti in Angri (Salerno) - loc. Montetaccaro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011917/XVJ(53) del 4 settembre 2012 i manufatti esplodenti denominati:

PFAG81 bianco (massa attiva g 408,63);

PFAG81 blu (massa attiva g 408,63);

PFAG81 giallo limone (massa attiva g 408,63);

PFAG81 rosso (massa attiva g 408,63);

PFAG81 verde (massa attiva g 408,63);

PFAG81 multicolore (massa attiva g 408,63),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti per l'opificio sito in Baldissero Torinese (Torino), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004182/XVJ(53) del 4 settembre 2012 i manufatti esplodenti denominati:

«Colpo scuro Coccia calibro D=60.0 mm, H=115.0 mm. (cartone)» (massa attiva g 134,9);

«Colpo scuro basso Coccia calibro D=68.0 mm, H=115.0 mm. (PVC)» (massa attiva g 223.9);

«Colpo scuro alto Coccia calibro D=68.0 mm, H=175.0 mm. (PVC)» (massa attiva g 420,9);

«Colpo scuro Coccia calibro D=82.0 mm, H=250.0 mm. (PVC)» (massa attiva g 724,0);

«Colpo scuro Coccia calibro D=49.0 mm, H=100.0 mm. (PVC)» (massa attiva g 65,5);

«Colpo scuro basso Coccia calibro D=68.0 mm, H=115.0 mm. (cartone)» (massa attiva g 223,9);

«Colpo scuro alto Coccia calibro D=68.0 mm, H=143.0 mm. (PVC)» (massa attiva g 302,9);

«Colpo scuro Coccia calibro D=60.0 mm, H=110.0 mm. (PVC)» (massa attiva g 160,9);

«Colpo scuro Coccia calibro D=60.0 mm, H=140.0 mm. (cartone)» (massa attiva g 184,9);

«Bomba Coccia multicolore A 12 aperture calibro D=125.0 mm, H=350.0 mm.» (massa attiva g 1882,0);

«Bomba Coccia multicolore A 12 aperture calibro D=130.0 mm, H=350.0 mm.» (massa attiva g 2084,0);

«Sfera Coccia multicolore calibro D=100.0 mm.» (massa attiva g 417,5);

«Sfera Coccia multicolore calibro D=130.0 mm.» (massa attiva g 753,0);

«Sfera Coccia multicolore calibro D=160.0 mm.» (massa attiva g 1481,0);

«Sfera Coccia multicolore calibro D=210.0 mm.» (massa attiva g 3147,0);

«Sfera Coccia multicolore calibro D=300.0 mm.» (massa attiva g 11663,0);

«Sfera Coccia multicolore calibro D=400.0 mm.» (massa attiva g 19953,0),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Carassai Sandro, titolare in nome e per conto della ditta «Coccia Fireworks S.r.l.», di licenza per la fabbricazione di prodotti esplodenti in località Contrada Ferretti n. 40 - Castorano (Ascoli Piceno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

I manufatti esplodenti denominati:

«Spoletta Coccia 1.0» (massa attiva g 3,52);

«Spoletta Coccia 1.5» (massa attiva g 3,67);

«Spoletta Coccia 2.0» (massa attiva g 4,27);

«Spoletta Coccia 2.5» (massa attiva g 5,74);

«Spoletta Coccia 3.0» (massa attiva g 6,34);

«Spoletta Coccia 4.0» (massa attiva g 7,54),

sono riconosciuti, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/014391/XVJ/CE/C/2012 del 4 settembre 2012 il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

denominazione esplosivo: Polvere propellente «Reloder 33 (codice P 247)» oppure «El Niesen 170 (codice P 247)»;

numero certificato: BAM 0589.EXP.0521/12;

data certificato: 26 giugno 2012;

numero ONU: 0161;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Stefano Fiocchi, titolare di licenza per la detenzione di armi da guerra, presso la società «Fiocchi Munizioni S.p.A.», in Lecco via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «BAM - Germania» su richiesta della «Nitrochemie Wimmis AG», Wimmis (Svizzera). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della stessa società richiedente il certificato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003226/XVJ(53) del 4 settembre 2012 i manufatti esplodenti denominati:

«Denominazione originale: Albanese Big Show 180» (massa attiva g 4972,00);

«Denominazione originale: MA 06SF01 (D.F.: Sfera Albanese Fermata R» (massa attiva g 720 ,00);

«Denominazione originale: MA 06SF02 (D.F.: Sfera Albanese Fermata BI» (massa attiva g 720,00);

«Denominazione originale: MA 06SF03 (D.F.: Sfera Albanese Fermata BL» (massa attiva g 720,00);

«Denominazione originale: MA 06SF04 (D.F.: Sfera Albanese Fermata V» (massa attiva g 720 ,00);

«Denominazione originale: MA 06SF05 (D.F.: Sfera Albanese Fermata G» (massa attiva g 720,00);

«Denominazione originale: MA 003SFV (D.F.: Peonia Verde 3» (massa attiva g 158,00);

«Denominazione originale: MA 003SFR (D.F.: Peonia Rossa 3» (massa attiva g 158,00);

«Denominazione originale: MA 003SFD (D.F.: Peonia Dragon 3» (massa attiva g 158,00);

«Denominazione originale: MA 003SFB (D.F.: Peonia Blu 3» (massa attiva g 158,00);

«Denominazione originale: MA 003SF (D.F.: Golden Crown 3» (massa attiva g 158,00);

«Denominazione originale: MA 003SFG (D.F.: Peonia Gialla 3» (massa attiva g 158,00);

«Denominazione originale: MA 003SFBI (D.F.: Peonia Bianca 3» (massa attiva g 158,00);

«Denominazione originale: MA 1150-25SH (D.F.: Bombardino 1» (massa attiva g 173,00);

«Denominazione originale: MA 1151-25SH (D.F.: Ercoliono» (massa attiva g 173,00);

«Denominazione originale: MA 1152-25SH (D.F.: Bombardino Nice» (massa attiva g 148,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Albanese Massimo titolare di fabbrica di prodotti esplodenti, in nome e per conto della «Pirotecnica Albanese S.r.l.», con stabilimento in località Buon Riparo - Vallo della Lucania (Salerno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009931/XVJ/3/68/2004/CE/C del 4 settembre 2012, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU e con le denominazioni appresso indicati:

denominazione esplosivo: «F2×28» anche denominato «F blu 28»;

numero certificato: BAM 0589.EXP.0270/99 supplementi 1 e 2;

data supplementi certificato: 20 marzo 2006 e 25 novembre 2010;

numero ONU: 0161;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria P.S.: I;

denominazione esplosivo: «F2×32» anche denominato «F blu 32»;

numero certificato: BAM 0589.EXP.0271/99 supplementi 1 e 2;

data supplementi certificato: 20 marzo 2006 e 25 novembre 2010;

numero ONU: 0161;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria P.S.: I;

denominazione esplosivo: «F2×36» anche denominato «F blu 36»;

numero certificato: BAM 0589.EXP.0272/99 supplementi 1 e 2;

data supplementi certificato: 20 marzo 2006 e 25 novembre 2010;

numero ONU: 0161;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria P.S.: I;

denominazione esplosivo: «MB×36»;

numero certificato: BAM 0589.EXP.0273/99 supplemento 1;

data supplemento certificato: 20 marzo 2006;

numero ONU: 0161;

classe di rischio: 1.3 C;
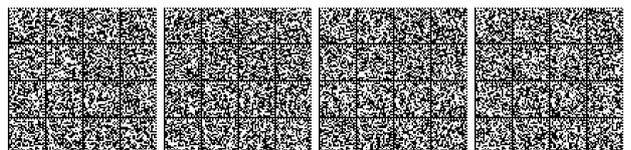
categoria P.S.: I;

denominazione esplosivo: «M92S»;
numero certificato: BAM 0589.EXP.0274/99 supplemento 1;
data supplemento certificato: 20 marzo 2006;
numero ONU: 0161;
classe di rischio: 1.3 C;
categoria P.S.: I;
denominazione esplosivo: «G3000»;
numero certificato: BAM 0589.EXP.0708/00 supplemento 1;
data supplemento certificato: 20 marzo 2006;
numero ONU: 0161;
classe di rischio: 1.3 C;
categoria P.S.: I;
denominazione esplosivo: «GP×32»;
numero certificato: BAM 0589.EXP.0709/00 supplemento 1;
data supplemento certificato: 20 marzo 2006;
numero ONU: 0161.
classe di rischio: 1.3 C.
categoria P.S.: I.
denominazione esplosivo: «MB×32».
numero certificato: BAM 0589.EXP.0710/00 supplemento 1.
data supplemento certificato: 20 marzo 2006.
numero ONU: 0161;
classe di rischio: 1.3 C;
categoria P.S.: I;
denominazione esplosivo: «AL×32»;
numero certificato: BAM 0589.EXP.0711/00 supplemento 1;
data supplemento certificato: 20 marzo 2006;
numero ONU: 0161;
classe di rischio: 1.3 C;
categoria P.S.: I;
denominazione esplosivo: «G2000×28»;
numero certificato: BAM 0589.EXP.0580/01 supplemento 1;
data supplemento certificato: 20 marzo 2006;
numero ONU: 0161;
classe di rischio: 1.3 C;
categoria P.S.: I;
denominazione esplosivo: «BI6×32»;
numero certificato: BAM 0589.EXP.0581/01 supplemento 1;
data supplemento certificato: 20 marzo 2006;
numero ONU: 0161;
classe di rischio: 1.3 C;
categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Ciccotti Nerio, titolare, in qualità di consigliere delegato della «Baschieri & Pellagri S.p.A.», di licenza di fabbricazione e deposito di esplosivi nello stabilimento di Marano di Castenaso (Bologna), via del Frullo n. 26, ha prodotto gli attestati «CE del Tipo» rilasciati dall'organismo notificato «BAM - Germania» su richiesta della stessa società. Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della stessa «Baschieri e Pellagri S.p.A.», Marano di Castenaso (Bologna - Italia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015344/XVJ/CE del 12 settembre 2012 il prodotto esplodente denominato «GP3043» (massa attiva g 483,04) è classificato, su istanza del sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n. c. di Parente Romualdo & C.» della fabbrica di prodotti esplodenti sita in Melara (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento T.U.L.P.S.

Tale manufatto, appartenente alla «categoria 2» della direttiva 2007/23/CE secondo il certificato n. PB 69241407 001 rilasciato dall'ente notificato TUV Rheinland in data 6 dicembre 2011, avente numero di registrazione 1008-F2-69241407/2011, è fabbricato dalla ditta Jiangxi Panda Fireworks Co. Ltd. con sede in Liuyang, Changsha, Hunan - Repubblica Popolare Cinese.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015343/XVJ/CE del 12 settembre 2012, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n. c. di Parente Romualdo & C.» della fabbrica di prodotti esplodenti sita in Melara (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento del citato testo unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

GP3033A (massa attiva g 329,40), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241408/2011 del 6 dicembre 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3033B (massa attiva g 323,30), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241416/2011 del 6 dicembre 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A».

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla ditta Jiangxi Panda Fireworks Co. Ltd. con sede in Liuyang, Changsha, Hunan - Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. PB 69241416 001 rilasciato dal TUV Rheinland in data 6 dicembre 2011.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015342/XVJ/CE del 12 settembre 2012, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n. c. di Parente Romualdo & C.» della fabbrica di prodotti esplodenti sita in Melara (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento del citato testo unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

GP3011 (massa attiva g 340,60), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241408/2011 del 6 dicembre 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3035 (massa attiva g 486,04), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241408/2011 del 6 dicembre 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A».

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla ditta Jiangxi Panda Fireworks Co. Ltd. con sede in Liuyang, Changsha, Hunan - Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. PB 69241408 001 rilasciato dal TUV Rheinland in data 6 dicembre 2011.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015340/XVJ/CE del 12 settembre 2012, il prodotto esplodente denominato «GP3056» (massa attiva g 180,02) è classificato, su istanza del sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n. c. di Parente Romualdo & C.» della fabbrica di prodotti esplodenti sita in Melara (Rovigo), ai sensi

dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento T.U.L.P.S.

Tale manufatto, appartenente alla «categoria 2» della direttiva 2007/23/CE secondo il certificato n. PB 69241732 001 rilasciato dall'ente notificato TUV Rheinland in data 3 aprile 2012, avente numero di registrazione 1008-F2-69241732/2012, è fabbricato dalla ditta Jiangxi Panda Fireworks Co. Ltd. con sede in Liuyang, Changsha, Hunan - Repubblica Popolare Cinese.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015341/XVJ/CE del 12 settembre 2012, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n. c. di Parente Romualdo & C.» della fabbrica di prodotti esplodenti sita in Melara (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento del citato testo unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

GP3004 (massa attiva g 100,82), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241404/2011 del 6 dicembre 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3026 (massa attiva g 186,00), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241404/2011 del 6 dicembre 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3040 (massa attiva g 165,60), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241404/2011 del 6 dicembre 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3041 (massa attiva g 210,40), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241404/2011 del 6 dicembre 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3048 (massa attiva g 79,22), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241404/2011 del 6 dicembre 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP5006A (massa attiva g 163,80), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241404/2011 del 6 dicembre 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP5006B (massa attiva g 299,20), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241404/2011 del 6 dicembre 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A».

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla ditta Jiangxi Panda Fireworks Co. Ltd. con sede in Liuyang, Changsha, Hunan - Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. PB 69241404 001 rilasciato dal TUV Rheinland in data 6 dicembre 2011.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005865/XVJ(53) del 12 settembre 2012, i manufatti esplodenti denominati:

«Lusuardi 1 (55-colpo scuro)» (massa attiva g 123,00);

«Lusuardi 2 (65-colpo scuro)» (massa attiva g 222,00);

«Lusuardi 3 (75-colpo scuro)» (massa attiva g 307,00);

«Lusuardi 4 (90-colpo scuro)» (massa attiva g 760,00);

«Lusuardi 5 (30-sbruffo rosso)» (massa attiva g 40,00);

«Lusuardi 6 (30-sbruffo giallo)» (massa attiva g 40,00);

«Lusuardi 7 (30-sbruffo verde)» (massa attiva g 40,00);

«Lusuardi 8 (30-sbruffo bianco)» (massa attiva g 40,00);

«Lusuardi 9 (30-sbruffo *blu)*» (massa attiva g 40,00);

«Lusuardi 10 (30-sbruffo viola)» (massa attiva g 40,00);

«Lusuardi 11 (30-sbruffo *oro)*» (massa attiva g 40,00);

«Lusuardi 12 (30-sbruffo misto)» (massa attiva g 40,00);

«Lusuardi 13 (45-sbruffo rosso)» (massa attiva g 53,00);

«Lusuardi 14 (45-sbruffo giallo)» (massa attiva g 53,00);

«Lusuardi 15 (45-sbruffo verde)» (massa attiva g 53,00);

«Lusuardi 16 (45-sbruffo bianco)» (massa attiva g 53,00);

«Lusuardi 17 (45-sbruffo *blu)*» (massa attiva g 53,00);

«Lusuardi 18 (45-sbruffo viola)» (massa attiva g 53,00);

«Lusuardi 19 (45-sbruffo *oro)*» (massa attiva g 53,00);

«Lusuardi 20 (45-sbruffo misto)» (massa attiva g 53,00);

«Lusuardi 21 (60-cilindrica mista)» (massa attiva g 212,00);

«Lusuardi 22 (65-cilindrica viola)» (massa attiva g 247,00);

«Lusuardi 23 (65-cilindrica rossa)» (massa attiva g 247,00);

«Lusuardi 24 (65-cilindrica gialla)» (massa attiva g 247,00);

«Lusuardi 25 (65-cilindrica bianca)» (massa attiva g 247,00);

«Lusuardi 26 (65-cilindrica mista)» (massa attiva g 247,00);

«Lusuardi 27 (70-cilindrica *oro)*» (massa attiva g 324,00);

«Lusuardi 28 (70-cilindrica *blu)*» (massa attiva g 324,00);

«Lusuardi 29 (70-cilindrica verde)» (massa attiva g 324,00);

«Lusuardi 30 (70-cilindrica mista)» (massa attiva g 324,00);

«Lusuardi 31 (80-cilindrica mista)» (massa attiva g 402,00);

«Lusuardi 32 (85-cilindrica mista)» (massa attiva g 626,00);

«Lusuardi 33 (90-cilindrica viola)» (massa attiva g 563,00);

«Lusuardi 34 (90-cilindrica rossa)» (massa attiva g 563,00);

«Lusuardi 35 (90-cilindrica gialla)» (massa attiva g 563,00);

«Lusuardi 36 (90-cilindrica verde)» (massa attiva g 563,00);

«Lusuardi 37 (90-cilindrica *blu)*» (massa attiva g 563,00);

«Lusuardi 38 (90-cilindrica mista)» (massa attiva g 563,00);

«Lusuardi 39 (90-cilindrica viola/oro)» (massa attiva g 694,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lusuardi Marcello, titolare in nome e per conto della «Pirotecnica Lusuardi di Lusuardi Marcello» della licenza di P.S. per la fabbricazione e la vendita di manufatti esplodenti nell'opificio sito in Correggio (Reggio Emilia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007768/XVJ/CE del 12 settembre 2012, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Perfetto Raffaele, titolare di licenza di deposito e vendita di fuochi artificiali, in qualità di amministratore della Soc. Perfetto S.r.l., con deposito in via Madonna del Pantano località Casina Grande - Villa Literno (Caserta), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento del citato testo unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

1) «Perfetto 10039 cuckoo con effetto sonoro» (massa attiva g 27,40), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0216 del 29 aprile 2011: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A» (il manufatto non può essere venduto singolarmente, ma in confezioni di massa attiva pari a g 164,40 contenenti n. 6 unità);

2) «Perfetto 10345 primavera in fiore new» (massa attiva g 170,00), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0165 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

3) «Perfetto 10338 notte di fuoco new» (massa attiva g 170,00), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0165 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;
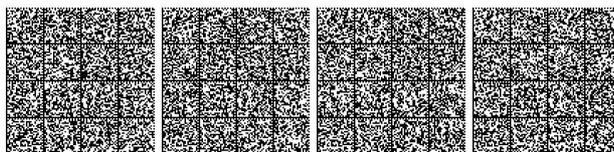
4) «Perfetto 10293 scrigno magico new» (massa attiva g 170,00), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0165 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

5) «Perfetto 10323 laser group new» (massa attiva g 162,50), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0165 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

6) «Perfetto 10361 primavera new» (massa attiva g 170,00), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0165 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

7) «Perfetto 10326 tuono di primavera new» (massa attiva g 170,00), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0165 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

8) «Perfetto 10358 cascata d'argento new» (massa attiva g 162,50), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0165 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

9) «Perfetto 12263 lily magnolia 36 shots new» (massa attiva g 381,60), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0167 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

10) «Perfetto 10260 rainbow magnolia da 36» (massa attiva g 381,60), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0167 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

11) «Perfetto 10681 imperial 16 shots» (massa attiva g 110,40), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0090 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

12) «Perfetto 11681 imperial 25 shots» (massa attiva g 172,50), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0098 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

13) «Perfetto 12681 imperial 36 shots» (massa attiva g 248,40), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0096 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

14) «Perfetto 13681 imperial 49 shots» (massa attiva g 338,10), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0094 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

15) «Perfetto 10264 rainbow magnolia new» (massa attiva g 122,08), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0189 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

16) «Perfetto 10318 magnolia crackling new» (massa attiva g 122,08), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0189 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

17) «Perfetto 10356 fiume d'argento new» (massa attiva g 371,20), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0191 del 1° aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

18) «Perfetto 00357 36 fiori» (massa attiva g 244,80), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0236 del 29 aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

19) «Perfetto 10270 beautiful island» (massa attiva g 252,90), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0236 del 29 aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

20) «Perfetto 10313 fiori di budda new» (massa attiva g 244,80), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0236 del 29 aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

21) «Perfetto 10350 giochi nel cielo da 36» (massa attiva g 244,80), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0236 del 29 aprile 2011: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A».

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla ditta «Martarello S.r.l.», in accordo al certificato n. LOM 11PIRO7194, rilasciato dal «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga», in data 3 maggio 2011.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013097/XVJ/CE del 4 settembre 2012, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n. c. di Parente Romualdo & C.» della fabbrica di prodotti esplodenti sita in Melara (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento del citato testo unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

Batteria pirotecnica 19 colpi variante 1 (GP3006) (massa attiva g 186), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0172 del 19 novembre 2010: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

Batteria pirotecnica 19 colpi variante 2 (GP3006-1) (massa attiva g 139), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0172 del 19 novembre 2010: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

Batteria pirotecnica 19 colpi variante 3 (GP3006-2) (massa attiva g 192), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0172 del 19 novembre 2010: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

Batteria pirotecnica 19 colpi variante 4 (GP3006-3) (massa attiva g 192), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0172 del 19 novembre 2010: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

Batteria pirotecnica 19 colpi variante 5 (GP3006-4) (massa attiva g 192), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0172 del 19 novembre 2010: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

Batteria pirotecnica 19 colpi variante 6 (GP3006-5) (massa attiva g 254), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0172 del 19 novembre 2010: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

Batteria pirotecnica 19 colpi variante 7 (GP3006-6) (massa attiva g 192), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0172 del 19 novembre 2010: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

Batteria pirotecnica 19 colpi variante 8 (GP3006-7) (massa attiva g 276), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0172 del 19 novembre 2010: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

Batteria pirotecnica 19 colpi variante 9 (GP3006-8) (massa attiva g 192), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0172 del 19 novembre 2010: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

Batteria pirotecnica 19 colpi variante 10 (GP3006-9) (massa attiva g 260), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0172 del 19 novembre 2010: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A».

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla ditta Panda Feuerwerk GmbH D - 25813 Husum in accordo al certificato n. 2.3/1418/12_1 rilasciato dal BAM in data 10 agosto 2012.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013787/XVJ/CE del 4 settembre 2012, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della «Parente A. & C. S.n. c. di Parente Romualdo & C.» della fabbrica di prodotti esplodenti sita in Melara (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del

T.U.L.P.S. nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento del citato testo unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

GP3009 (massa attiva g 216,04), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 4 luglio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3016 (massa attiva g 240,84), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 4 luglio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3028A (massa attiva g 175,00), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 4 luglio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3028B (massa attiva g 175,00), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 4 luglio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3029 (massa attiva g 175,00), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 4 luglio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3030 (massa attiva g 413,00), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 4 luglio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3032 (massa attiva g 450,00), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 4 luglio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3037 (massa attiva g 262,94), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 4 luglio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3038 (massa attiva g 396,00), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 4 luglio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3059 (massa attiva g 405,00), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 4 luglio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP3060 (massa attiva g 355,7), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 4 luglio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP5006C (massa attiva g 444,64), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 4 luglio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP5006D (massa attiva g 473,64), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 4 luglio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

GP5407(massa attiva g 486,04), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 4 luglio 2012: V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A».

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla ditta Jiangxi Panda Fireworks Co. Ltd con sede in Liuyang, Changsha, Hunan - Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. PB 69241406 003 rilasciato dal TUV Rheinland in data 04.07.2011.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/014308/XVJ/CE/C/2012 del 4 settembre 2012, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

denominazione esplosivo: «A2 Assy Delivery Configuration» numero di serie 02;

numero certificato: INERIS 0080.EXP.12.0034;

data certificato: 26 giugno 2012;

numero ONU: 0186;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare di licenza per la fabbricazione e la detenzione di manufatti esplosivi di I, II, II, IV e V categoria, per lo stabilimento della società «Avio S.p.a.», sito in Colleferro (Roma), corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «Ineris - Francia» su richiesta della stessa società. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società «Avio S.p.a.» corso Garibaldi n. 22 - Colleferro (Roma).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/014310/XVJ/CE/C/2012 del 4 settembre 2012, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

denominazione esplosivo: «A3 Assy Delivery Configuration» numero di serie 02;

numero certificato: INERIS 0080.EXP.12.0035;

data certificato: 26 giugno 2012;

numero ONU: 0186;

classe di rischio: 1.3 C;

categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare di licenza per la fabbricazione e la detenzione di manufatti esplosivi di I, II, II, IV e V categoria, per lo stabilimento della società «Avio S.p.a.», sito in Colleferro (Roma), corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «Ineris - Francia» su richiesta della stessa società. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società «Avio S.p.a.» corso Garibaldi n. 22 - Colleferro (Roma).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/014313/XVJ/CE/C/2012 del 4 settembre 2012, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

denominazione esplosivo: «A4 Assy Delivery Configuration» numero di serie 02;

numero certificato: INERIS 0080.EXP.12.0036;

data certificato: 26 giugno 2012;

numero ONU: 0349;

classe di rischio: 1.4 S;

categoria P.S.: VA.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,

all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare di licenza per la fabbricazione e la detenzione di manufatti esplosivi di I, II, II, IV e V categoria, per lo stabilimento della società «Avio S.p.a.», sito in Colleferro (Roma), corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «Ineris - Francia» su richiesta della stessa società. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società «Avio S.p.a.» corso Garibaldi n. 22 - Colleferro (Roma).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/014315/XVJ/CE/C/2012 del 4 settembre 2012, il manufatto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

denominazione esplosivo: «AVUM Structure» numero di serie 02;

numero certificato: INERIS 0080.EXP.12.0032;

data certificato: 26 giugno 2012;

numero ONU: 0349;

classe di rischio: 1.4 S;

categoria P.S.: VA.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare di licenza per la fabbricazione e la detenzione di manufatti esplosivi di I, II, II, IV e V categoria, per lo stabilimento della società «Avio S.p.a.», sito in Colleferro (Roma), corso Garibaldi n. 22, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «Ineris - Francia» su richiesta della stessa società. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società «Eads Casa Espacio» Madrid (Spagna).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013092/XVJ/CE del 4 settembre 2012, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (Milano) - loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento del citato testo unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

UB0607A (massa attiva g 145,8), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico Certificacion S.L. 1170-F2-01519 del 20 giugno 2012 : V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

UB0607B (massa attiva g 140,4), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico Certificacion S.L. 1170-F2-01519 del 20 giugno 2012 : V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

UB0636A (massa attiva g 410,76), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico Certificacion S.L. 1170- F2-01529 del 29 giugno 2012 : V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

UB0636B (massa attiva g 410,76), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico Certificacion S.L. 1170- F2-01529 del 29 giugno 2012 : V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

UB0636C (massa attiva g 410,76), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico Certificacion S.L. 1170- F2-01529 del 29 giugno 2012 : V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

UB0636D (massa attiva g 410,76), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico Certificacion S.L. 1170- F2-01529 del 29 giugno 2012 : V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A»;

UB0636E (massa attiva g 410,76), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Aidico Certificacion S.L. 1170- F2-01529 del 29 giugno 2012 : V categoria - gruppo «C» dell'allegato «A».

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta «U. Borgonovo S.r.l.», in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'Aidico Certificacion S.L. in data 29 giugno 2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007509/XVJ(53) del 4 settembre 2012, i prodotti esplodenti denominati:

«PB Bologna 125 PO» (massa attiva g 564,0);

«PB Delta NAB» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NASBL» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NAR» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NATB» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NATG» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NAV» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NAVIOLA» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NASP» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NB» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NSBL» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NR» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NTB» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NTG» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NV» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NVIOLA» (massa attiva g 168,75);

«PB Delta NSP» (massa attiva g 168,75);

«PB Raffaello 75 FL» (massa attiva g 230,5);

«PB Raffaello 75 PO» (massa attiva g 211,5),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Benassi Giotto titolare, in nome e per conto della ditta «Pirotecnica Benassi s.n. c.», della licenza per la fabbrica di fuochi artificiali, in Castel d'Aiano (Bologna), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000836/XVJ(53) del 4 settembre 2012, il manufatto esplosivo denominato «Esplosivo Plastico Tipo X-Dough» è riconosciuto su istanza del Desogus Giancarlo, titolare della licenza di fabbricazione di materie esplodenti, in nome e per conto della società della «RWM Italia S.p.A.» con stabilimento in località «Matt'è Conti» - Domusnovas (Cagliari), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011285/XVJ/CE del 4 settembre 2012, i prodotti esplodenti prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l., con sede in Pontedera (Pisa), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'allegato «A» al regolamento del citato testo unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

Combinazione (massa attiva g 35), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0080 del 19 novembre 2010: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

Batteria di fontane (massa attiva g 80), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0305 del 14 novembre 2011: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

Ukulele Connect (massa attiva g 48), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Konstrukta 1395-F2-0193/2011 del 2 novembre 2011: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

Maracas Connect (massa attiva g 95), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Konstrukta 1395-F2-0194/2011 del 2 novembre 2011: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

Bongo Connect (massa attiva g 100), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Konstrukta 1395-F2-0195/2011 del 2 novembre 2011: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

Banjo Connect (massa attiva g 192), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Konstrukta 1395-F2-0196/2011 del 2 novembre 2011: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

Krakato' Moon (massa attiva g 54), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Konstrukta 1395-F2-0202/2011 del 2 novembre 2011: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A»;

Krakato' Sun (massa attiva g 54), categoria 2 secondo la direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione Konstrukta 1395-F2-0202/2011 del 2 novembre 2011: V categoria - gruppo «D» dell'allegato «A».

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla ditta Chili Fireworks Co. Ltd. con sede in Liling City, Hunan Province - Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II. 3/3369/09_2 rilasciato dal BAM in data 14 dicembre 2011.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

12A10336

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di presidio medico chirurgico «Vapid Reg. n. 7556»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata la registrazione ed immissione in commercio del sottoindicato presidio medico chirurgico la cui titolarità è della società Colkim S.r.l., con sede legale in Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) - Codice Fiscale e partita IVA 02793701208.

Decreto n. DGFDM-VII/ /1430 del 21 settembre 2012 - VAPID REG. n. 7556.

Motivo della revoca: la documentazione tecnica agli atti relativa al prodotto sopra indicato non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento Ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

12A10528

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-234) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 6 *

€ 1,00